

## LIV.

## TORNATA DEL 7 GIUGNO 1899

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Congedi — Comunicazione — Giuramento del senatore Beltrami — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ». — Approvazione dell' art. 7 — All' art. 8 parlano i senatori Pellegrini, Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell' art. 8 — All' art. 9 parlano i senatori Tolomei, Di Blasio, Mezzanotte, relatore, ed i ministri dei lavori pubblici e del tesoro — Approvazione dell' art. 9 — Approvazione dell' art. 10 dopo osservazioni dei senatori Pellegrini, Mezzanotte, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli dall' 11 al 23 — Approvazione dell' art. 24 emendato su proposta del senatore Pellegrini e dopo dichiarazioni del senatore Mezzanotte, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli 25 e 26 dopo brevi osservazioni su quest'ultimo dei senatori Pellegrini, Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell' art. 28 dopo osservazioni dei senatori Pellegrini, Mezzanotte, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — Proposta del senatore Sormani-Moretti per un articolo aggiuntivo — Risposta del ministro del tesoro — Approvazione dell' art. 29, ultimo del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti i ministri del tesoro, dei lavori pubblici e delle finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Sunto di petizione.**

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 80. — Il patriarca di Venezia e nove arcivescovi e vescovi fanno istanza al Senato perchè non approvi il disegno di legge sulla precedenza del matrimonio civile al rito religioso ».

**Congedi.**

PRESIDENTE. Il senatore Chiala domanda un congedo di tre giorni, per motivi di famiglia, e il senatore Di Sartirana di un mese, per motivi di salute.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. La famiglia Sandonnini ringrazia il Senato delle condoglianze inviatele in occasione della morte del senatore suo congiunto.

**Giuramento del senatore Beltrami.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Eugenio Beltrami, i cui

titoli per la nomina a senatore del Regno vennero convalidati nella seduta di ieri, prego i signori senatori Blaserna e Cremona d'introdurlo nell'aula.

(Il professore Beltrami è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor professore Beltrami del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi » (N. 2).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri furono approvati i primi sei articoli del progetto di legge. Procederemo oggi alla discussione degli altri articoli, a cominciare dall'art. 7, che rileggo:

Art. 7.

Coi fondi iscritti nella categoria *Spese effettive*, secondo l'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici provvederà, giusta le norme prescritte dalla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, al pagamento delle somme annualmente occorrenti per l'esecuzione delle bonificazioni contemplate nella presente legge.

Tutte le somme residuali, insieme agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 5, saranno portate in aumento al fondo di riserva di cui all'art. 11, che sarà iscritto in apposito capitolo tra le spese straordinarie di bonificazione, e dal quale, mediante decreti ministeriali, verranno prelevate le quote che occorrerà portare in aumento ai vari capitoli delle opere predette, e le altre somme necessarie.

(Approvato).

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici terrà un conto distinto per ciascuna opera di bonificazione, e le somme a ciascuna assegnate non potranno

essere impiegate per altre, salvo le eventuali economie accertate ad opera definitivamente compiuta e collaudata, che andranno a beneficio del fondo di riserva di cui all'art. 11.

Se pei risultamenti dei progetti esecutivi, o per qualsiasi altra ragione venga ad accrescersi la spesa prevista per le opere da eseguirsi a norma delle tabelle allegate, i fondi occorrenti alla differenza saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-25.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Il capoverso aggiunto dalla Commissione a questo articolo 8°, è diverso dalla proposta che conteneva l'articolo 4 del progetto ministeriale.

Tanto la Commissione quanto il Ministero contemplarono il caso che l'opera di bonifica sia per importare una spesa superiore a quella prevista nelle tabelle.

Il Ministero proponeva (articolo 4) che in questo caso si dovesse provvedere, se le somme a disposizione, costituenti il fondo di riserva, fossero insufficienti all'uopo, con diminuzioni proporzionali per gli stanziamenti delle altre opere, meno le opere per le quali esistano impegni contrattuali, o siano state concesse giusta il seguente articolo 9, ora 13.

Invece la Commissione propone che, se pei risultamenti dei progetti esecutivi, o per qualsiasi altra ragione venga ad accrescersi la spesa prevista nelle tabelle, i fondi occorrenti alla differenza siano impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-25.

La gravità di questa disposizione proposta dalla Commissione è molto chiara. Me ne spiego facilmente l'origine e il motivo.

La Commissione è partita dal concetto fondamentale di fissare il carico del bilancio in una somma annua che non dovesse essere per qualsiasi evento mai oltrepassata: e quindi tutte le eventualità che possono concorrere ad aumentare la spesa di un'opera, se non basta il fondo di riserva, avranno pagamento al di là di quel numero d'esercizi pei quali il progetto ha provvisto i fondi, perchè fino al 1924-1925 lo Stato non deve spendere somma maggiore di quella ora stanziata per le bonifiche. Attendano queste il loro compimento quanti anni mai possa occorrere per raggiungere quel

termine, ma il Tesoro non sia maggiormente aggravato. Ma neppure il progetto del Ministero lo aggravava di maggior carico annuo: si valeva all' uopo dei fondi stanziati per altre opere, riducendoli proporzionalmente se ed in quanto non fossero già contrattualmente vincolati. Neppur questo volle la Commissione, perchè deve ritenersi che la somma assegnata ad ogni opera rappresenti la spesa che veramente sarà per occorrere, e che non possa dirsi eccedente prima che tale risulti a bonifica compiuta e collaudata.

Questo mi pare sia evidentemente il concetto per cui la Commissione propose il nuovo capoverso dell' articolo 8. Mi permetto di dissentire dalla Commissione non ostante la grande autorità de' suoi membri. Il punto essenziale e principale si è, se sia proprio utile, quando un' opera di bonifica è in corso di lavoro, sospenderne l' esecuzione ritardandone il compimento al di là del 1924-25, piuttosto di averla finita senza interruzione, ritardando invece il cominciamento di altra opera, dato che non si abbiano i fondi sufficienti per fare di tutte la esecuzione contemporanea, e che non si debba caricare maggiormente il bilancio, nemmeno per far fronte all' eventualità prevista nel capoverso. Nessuno o piccolo sarà il danno, se tale eventualità toccherà ad una delle opere per la quale la tabella prevede il compimento nel 1924, o in quel torno di tempo: ma potrebbe anche toccare ad una di quelle opere per cui gli stanziamenti, e quindi suppongo il lavoro, hanno termine, secondo le disposizioni della tabella, in un tempo a noi più prossimo. Non credo che sarà raro il caso che la spesa venga ad eccedere, e non di poco, quella spostata nella tabella.

Nelle opere di bonificazione ha molta parte l' ignoto, anche supposto che avessero fondamento in progetti compiutamente studiati i calcoli delle tabelle; l' ignoto sulle vere condizioni del sottosuolo, le quali influiscono a variare grandemente la spesa di escavi, di arginature, di strade, di fondazione delle macchine e degli impianti idrovori, dei vari manufatti, ecc.: l' ignoto per le condizioni atmosferiche, ecc. ecc. Tanto più l' accennata eventualità è da attendersi per l' insufficienza dei progetti sui quali le tabelle sono fondate. La frequenza e la gravità della maggior spesa inducono a far rite-

nere l' insufficienza all' uopo del fondo di riserva. Se non prevedesse anche l' Ufficio la probabilità dell' evento, non avrebbe aggiunto di suo il nuovo capoverso. Non è cosa di mia creazione il temuto pericolo, che dopo avere speso somme egregie per condurre innanzi un' opera di bonificazione, la si debba lasciare incompiuta e sospendere ogni lavoro fino al di là del 1925. Ma per effetto di tale disposizione potrebbe andare perduta in gran parte la spesa delle opere parziali eseguite, dei lavori intrapresi. Non solo, per non aggiungere una spesa, forse relativamente piccola, saranno ritardati i benefici che si sarebbero potuti conseguire col compimento della bonifica, ma certamente avranno danno e forse gravissimo tutte le opere già eseguite.

Non si creda però che io non divida pienamente con la Commissione la preoccupazione per le presenti condizioni del bilancio e non faccia plauso alle cure della Commissione stessa per non comprometterne la consistenza.

Ma credo che, pure tenuto conto di ciò, occorra provvedere altrimenti al caso contemplato nel capoverso in esame, che non con quel rimedio eroico, o forse troppo semplice, di lasciare le opere ed i lavori in sospenso e di rimandarne il compimento a dopo il 1925.

Se abbiamo pochi mezzi per provvedere contemporaneamente a tutte le opere di bonifica, diamo mano a quelle soltanto per le quali bastano successivamente le nostre forze, ma queste, una volta incominciate, siano spinte innanzi con la maggiore possibile sollecitudine e compiute nel più breve termine.

Non rinnoviamo alcuni pessimi esempi del passato, disperdendo le poche attività nostre in cento lavori, tutti ad un tempo intrapresi e trascinandoli tutti alle calende greche, e alcuni lasciandone a mezzo, non solo inservibili, ma esposti alla distruzione delle forze della natura e del tempo, per la incivile preoccupazione di preferire una comune sorte dannosa, non potendo procurare a tutti contemporaneamente il beneficio da tutti cercato.

Uno non terge la sua ferita per la ferita altrui.

In parte deve garantire dal pericolo lamentato quel fondo di riserva al quale provvede l' art. 11. Ivi si dice, che questo fondo è destinato a sopperire a spese maggiori od impre-

viste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge. Ma se ciò è disposto alla lettera *a* dell'art. 11, per le lettere *b*, *c*, *d*, *e* dello stesso articolo ad altre erogazioni, ad altri usi è pure destinato questo fondo di riserva.

Ora io domando: l'ordine di queste lettere *a*, *b*, *c*, ecc., costituisce una ragione di preferenza nella destinazione, cosicchè i fondi di riserva debbono essere anzitutto erogati, anche per l'intero ammontare se occorresse, a completare le opere che costassero più del previsto nella tabella?

Se queste ragioni di preferenza, che si potrebbero supporre determinate dalla letterale disposizione ed enumerazione della destinazione esistesse, allora la entità del fondo di riserva potrebbe in parte tranquillare i miei dubbi, si potrebbe con questo confidare di provvedere in ogni caso agli aumenti di spese imprevedute, per compiere senza volute lungaggini le opere di bonificazione intraprese.

Ma se la enumerazione letterale dell'art. 11 non indica preferenza alcuna, ma vi è parità di trattamento per i vari usi ai quali quel fondo è destinato, si potrebbe dire che ad esso non si può attingere per sopperire a spese maggiori od imprevedute per opere di bonificazione se non entro certi limiti, per riguardo agli altri usi indicati nell'art. 11.

Così, per esempio, se questo fondo di riserva è destinato a fornire i mezzi per l'esecuzione delle opere di bonifica che saranno comprese nella tabella da formarsi a termine dell'art. 2, quando in capo a due anni saranno classificate le nuove opere di bonificazione di cui l'alleg. A che dovranno andare in prima categoria, potrebbe dirsi che a quel fondo non possono togliersi le somme preventivate per quei lavori, perchè altrimenti quelle opere di bonifica sarebbero rimandate.

Così dicasi per gli oggetti indicati nelle altre lettere dell'art. 11.

Quindi domanderei alla Commissione di consentire nella modificazione del suo capoverso dell'art. 8, in via principale tornando al primo concetto ministeriale, consentendo cioè che, per sopperire alle maggiori spese richieste per il compimento di un'opera di bonificazione in corso di esecuzione, si possano proporzionalmente diminuire i fondi assegnati ma non effettivamente impegnati per altre opere.

Questo concetto della prelevazione, o del prestito, se meglio piacesse, che era nel progetto ministeriale, non altera il piano finanziario, non impedisce, ma solo ritarda le opere non intraprese.

Si corregga, se occorre, in questo senso il primo concetto ministeriale, affinchè in ogni modo sia certo, che successivamente e prontamente si intraprendano e si compiano quelle opere per le quali bastano i fondi annui che il bilancio può fornire, e non s'intraprendano altre opere a pregiudizio di quelle che vengono cominciate.

Così intesa e chiarita mi pareva che la proposta ministeriale fosse migliore di quella dell'Ufficio centrale.

Se però questo insiste nel suo capoverso, subordinatamente gli domanderei di modificarlo.

Dire « i fondi occorrenti per la maggior somma richiesta al compimento dell'opera saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-25 », costituisce, a mio giudizio, un provvedimento dannoso e pericoloso, anche perchè neppure richiama il disposto dell'art. 11, lettera *a*, nè ripete la frase del progetto ministeriale, « e le somme a disposizione di cui al seguente art. 7 (ora 11) non siano sufficienti », le quali implicavano una preferenza di questo oggetto sugli altri indicati nell'art. 11.

Subordinatamente quindi propongo che nel capoverso aggiunto dalla Commissione all'articolo 8, dopo le parole « i fondi occorrenti alla differenza », si sopprimano le parole « saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-1925 », e si sostituiscano le seguenti: « saranno prelevati dal fondo di riserva stabilito nell'articolo 11, con preferenza sulle altre sue destinazioni, ed in caso di insufficienza del fondo stesso, con diminuzione proporzionale sugli stanziamenti » ecc., come nel progetto ministeriale.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Comincio dall'osservare che non c'è antinomia tra il progetto ministeriale e quello della Commissione; questa ha soltanto aggiunto una disposizione che completa il concetto.

L'art. 8 della Commissione, salvo l'aggiunta della quale dirò or ora, è identico all'articolo proposto dal Ministero.

Ora la proposta ministeriale, accettata dalla Commissione, pare che in gran parte soddisfi i desideri del senatore Pellegrini, poichè essa importa che il Ministero dei lavori pubblici terrà un conto distinto per ciascuna opera di bonificazione, ma le economie sulle somme a ciascuna assegnate, saranno impiegate per altre opere definitivamente compiute e collaudate.

L'art. 4 del disegno ministeriale non fa che stabilire i fondi per compiere le opere di bonificazione che si stanno eseguendo dallo Stato per effetto delle leggi dei cessati Governi, e delle nostre dal 1872 in poi. Dunque non ha che fare con l'argomento in esame...

PELLEGRINI. Quarto ministeriale, non quarto della Camera.

MEZZANOTTE, *relatore*... Ma il primo disegno fu modificato. Ad ogni modo non facciamo questione di parole.

Che cosa vuole l'onor. Pellegrini? Che le economie che si verificano su tali opere vadano a beneficio delle altre opere, e questo anche la Commissione propone, ma ciò non deve essere a detrimento di alcuno. Veniamo all'aggiunta. Come il Senato ha inteso ieri, uno dei fini precipui di questa legge è quello di determinare in modo preciso l'onere dello Stato, di sottrarlo a quelle pericolose sorprese, le quali si sono verificate, e si possono verificare in più larga misura, perdurando le prescrizioni delle leggi vigenti.

Ora mentre la Commissione ha accettato il concetto di darsi mano a un centinaio di opere, ha creduto necessario di stabilire dei correttivi, di prendere cautele, di cui questa in esame è coronamento.

Quali sono le proposte cautele? Innanzi tutto (e ne abbiamo parlato ieri), si sono fatti degli studi sommari.

Le prime previsioni, e la ripartizione fra le varie opere, fra le varie regioni sono state commisurate a questi studi sommari, non già a progetti esecutivi che non potevano aversi, almeno nella massima parte; onde fu detto ieri a proposito della petizione relativa al bonificazione polesano a sinistra del Canalbianco, che ritoccare in questo momento quelle previsioni e quella ripartizione potrebbe menare a far cosa ingiusta per altre contrade.

Benchè studi sommari, rappresentano sempre

una cautela, che, diciamolo francamente, nelle leggi precedenti mancava.

Ancora, noi abbiamo proposto che non si dia inizio ai lavori se non in base ai progetti esecutivi: ecco la seconda guarentigia. Poi abbiamo detto che, siccome l'esperienza ha dimostrato poterci essere dei progetti di massima, i quali, ridotti a progetti esecutivi, diano una cifra minore della prevista, ed altri che ne diano una maggiore (e ne abbiamo qui i documenti): le differenze in più si compensino con quelle in meno, ed in questo concordiamo tutti, anche il senatore Pellegrini, cioè nel volere (e sarebbe cosa strana il volere diversamente) che le economie che si fanno su alcune opere vadano a profitto delle altre opere, salvo il momento in cui ciò debba seguire, e quello da noi proposto ci par sempre il più sicuro per tutti.

Nè si dica che questa compensazione avverrà in un termine troppo lontano, come diceva il mio amico Pellegrini, perchè egli avrà osservato che la Commissione ha avuto la cura di inserire nella relazione uno stato speciale per questo scopo. Avrà osservato che non tutte le opere cominciano in un momento, nè tutte si compiono nello stesso tempo.

Vi è una prima categoria: dodici opere terminano nel primo anno, quindi si potrà vedere sin dal secondo dei 24 anni se dodici opere offriranno economie. Altre dodici si compiranno il secondo anno.

In complesso sopra 70 opere abbiamo 45 che si completeranno nel corso di nove anni, ossia circa due terzi delle opere nella prima terza parte del periodo.

Ora come si può dire che queste differenze si liquideranno in tempo così lontano da perdere ogni efficacia?

E si aggiunga che le opere, che forse avranno maggior bisogno di una certa integrazione, sono quelle le quali hanno i fondi impostati sin negli ultimi esercizi.

Non sarà gran male per siffatte opere, che tanto ottengono, vedere accresciute di qualche anno il periodo dell'esecuzione, ed essere compiuto in 25 o 26 anni, invece che in 24.

Ma vi è un'altra garanzia: il fondo a disposizione, il quale si è calcolato in 27 milioni, appunto perchè non deve servire soltanto allo scopo designato dal mio amico Pellegrini, ma ancora a vari altri scopi. Noi avremmo stabilito

un fondo che potesse variare dal 10 al 12 per cento, per avere un fondo adeguato al bisogno.

Ora, come si vede, i 37 milioni ammontano a circa il 15 per cento della somma prevista per i lavori.

La Commissione ha esposto nella sua relazione su quali elementi è fondata quella cifra; il 12 per cento, cioè lire 22,376,707 per le spese impreviste, ed il resto per gli altri oggetti specificati nell'art. 11, intorno ai quali ha domandato schiarimenti, ed avuto comunicazioni ufficiali, di cui ha dato minuta contezza nella relazione.

Il mio egregio amico poi non si preoccupi dell'idea che le opere dell'allegato A debbano trovare i loro fondi appunto in queste somme a disposizione.

Egli ha tenuto presente l'articolo ministeriale, ma non ha osservato che la Commissione propone la soppressione del comma, al quale allude.

Ma se egli vuole dare uno sguardo all'articolo 11 (12 del progetto del Ministero) rileverà che il comma *a*) dell'articolo proposto dal Ministero è compilato così:

*a*) di sopperire a spese maggiori od impreviste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge;

E di contro è segnato: *identico*.

Poi si legge il comma *b*) che dice:

*b*) di fornire i mezzi per l'esecuzione delle opere di bonifica, che saranno comprese nella tabella da formarsi a termini dell'art. 2; e di contro *c'* è: *soppresso*.

Ed è naturale, perchè dopo la modificazione dell'art. 2, di cui abbiamo tanto discusso ieri, questo comma doveva essere soppresso; quindi per questa parte il senatore Pellegrini può stare senza alcun pensiero; perchè noi abbiamo stabiliti i 22 milioni, un milione all'anno per la esecuzione dell'art. 2. Ora pare che in tutto questo potremmo essere d'accordo.

In che proprio non è d'accordo il senatore Pellegrini? Nel coronamento dell'edificio.

Che cosa diciamo noi con quest'ultimo comma? Diciamo: abbiamo preso delle cautele, abbiamo proposto al Senato delle precauzioni opportune, che se si fossero prese precedentemente per altri obbiettivi, forse non saremmo ancora a deplorarne le tristi conseguenze. Noi crediamo coscienziosamente di aver preso tutte le pre-

cauzioni possibili, ma possiamo sbagliare; ebbene, mettiamo un ultimo correttivo, qualche cosa che faccia riposare tranquillo l'animo di coloro, i quali giustamente si preoccupano delle finanze dello Stato e della sicurezza del bilancio, e diciamo: in questi ventiquattro anni, più di ciò che assegniamo con la legge presente, non vogliamo spendere. Se altro vi sarà da spendere, se vi saranno o degli errori o dei casi imprevedibili, significherà questo che se noi l'avessimo saputo oggi, invece di destinare alla esecuzione delle opere da compiersi un periodo di ventiquattro anni, avremmo destinato un periodo di venticinque, ventisei, ventisette anni. E però, verificandosi questa ipotesi, faremo allora quello che faremmo adesso se fossimo certi che l'ipotesi abbia a realizzarsi.

Per tutte le accennate ragioni, la Commissione non può rinunciare a questo correttivo, e prega il Senato di volere adottare l'articolo integralmente come essa lo propone.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Un primo equivoco per cui non c'intendevamo con l'onorevole relatore è corso circa il progetto ministeriale di cui io parlavo.

Io citai l'art. 4 dell'originario progetto ministeriale presentato alla Camera elettiva, mentre il senatore Mezzanotte suppose che io parlassi del progetto ministeriale, in seguito alla chiusura della sessione, ripresentato al Senato.

Io invocai quel primitivo progetto per dimostrare, che il Ministero in origine aveva un altro concetto sul punto della provvista dei fondi per le spese impreviste eccedenti gli stanziamenti. Il relatore dice che alle maggiori spese di alcune opere di bonificazione si provvederà con le economie che si verificheranno in varie altre opere.

Ma queste economie, se vi saranno, lo sapremo solo ad opera finita e collaudata, ed allora soltanto saranno disponibili, cioè forse in capo ad un periodo assai lungo di tempo. Io non posso persuadermi che sia savia cosa, tenere inoperose delle somme nella Cassa per opere forse non cominciate ancora, e certamente non impegnate, mentre altre opere sono lasciate incompiute a deperire, sebbene prossime forse ad essere compiute ed utilizzate, e che, servendosi di quelle somme inattive lasciate giacenti a fruttare, potrebbero essere ultimate.

L'onorevole relatore crede che le eccedenze di spese saranno compensate da risparmi, specialmente sulle prime opere in corso e che saranno prima finite. Io temo che a collaudi ultimati queste rosee speranze risulteranno vane. Le sorprese del maggior costo rimpetto ai preventivi delle opere ferroviarie e in tema di bonifica sono note, e basterebbe per provarlo quanto a queste ultime, ricordare i lavori per la bonifica padana in provincia di Rovigo. Si può arrivare poi per avere economie disponibili, anche al 1920.

Vediamo nella tabella III che negli ultimi cinque esercizi, ricevono gli ultimi assegnamenti 9 su 36 opere di bonifica, per oltre 20 milioni sopra un totale di L. 73,327,000 di spesa per tutte le 36 opere preventivate. Non molto quindi è da confidare sulle somme disponibili per economia negli anni anteriori al 1910.

Disse l'onorevole relatore che non sarà un grave danno, se certe opere aspetteranno un anno o due di più il loro compimento. Osservo prima di tutto, che è una frase parlare di *uno o di due anni di sospensione*, perchè si potrebbe trattare di sospensione per un periodo di tempo ben più lungo.

Poi, molti e di varia natura sono i danni della sospensione dei lavori, del ritardato compimento. Sono assai diversi e maggiori di quelli che derivano dal ritardo nel dar mano alla esecuzione di un'opera di bonifica. Anzi questo ritardo è causa piuttosto di un lucro cessante, di un beneficio non conseguito. Il mancato compimento e la interruzione e l'abbandono di lavori in corso, sono causa di molti danni emergenti.

Danno ai proprietari che non hanno più nemmeno lo scarso prodotto che prima della intrapresa esecuzione dei lavori conseguivano dai beni sui quali siasi lavorato: danni ai proprietari, ai comuni, alle provincie, che per l'art. 10 nulla pagano prima che i lavori siano appaltati, mentre devono sopportare il carico del pagamento incominciando dal 1° luglio successivo all'anno dell'appalto dei lavori. Hanno dunque pagato forse somme egregie per avere l'opera compiuta, e se il lavoro è interrotto e l'opera rimane incompiuta e per anni, vedono perduto il frutto del danaro inutilmente speso sino a che devono continuare a pazientare ed aspettare i

benefici che si ripromettevano dalla bonificazione. Senza frutti dei beni, senza denari, forse coi debiti contratti per pagare i contributi! Senza i miglioramenti igienici ed agricoli rimangono anche coloro per cui l'opera non fu cominciata; ma almeno nulla speso e godono i frutti dei beni.

Non basta. I lavori già eseguiti per il non compimento dell'opera si guastano, si deteriorano, forse rovinano come abbiamo visto qualche volta accadere nelle costruzioni ferroviarie.

Che quindi sia un buon partito quello contenuto nel capoverso della Commissione, a me non pare.

Vi sono, è vero, i fondi di riserva, e siamo perfettamente d'accordo che si può ricorrere a questi fondi sebbene non lo si dica nel capoverso.

Basta la disposizione dell'art. 11, lettera *a*, per valersene; ma non si dica che questo fondo di riserva, al quale ricadono le economie eventuali in certe opere compiute e collaudate, basta ad allontanare sempre e sicuramente il pericolo della sospensione dei lavori in corso, e forse per vari anni. Perchè se ciò fosse vero, il capoverso introdotto dall'Ufficio centrale non avrebbe più ragione d'essere e si dovrebbe cancellarlo. Così si vuole che il pericolo da me temuto sia chimerico quando chiedo che si provveda diversamente; e si vuole ad un tempo che lo stesso pericolo sia reale ed urgente quando si tratta di mantenere l'aggiunta proposta dal nostro Ufficio.

Quanto al fondo di riserva, non ho inteso cosa l'onorevole relatore mi ha risposto intorno alla mia proposta, che si dichiarasse sul capoverso la precedenza dello scopo di cui la lettera *a* dell'art. 11 sulle altre erogazioni, precedenza da dichiarare in questo art. 8.

L'onorevole relatore mi oppose che non dovevo occuparmi della lettera *b* dell'art. 11 del progetto ministeriale, perchè la disposizione non è mantenuta nel controprogetto del nostro Ufficio.

Io argomentai sulla lettera *b* come potevo argomentare delle disposizioni contenute nelle altre lettere dell'art. 11, e la mia dimostrazione aveva l'identico valore.

Si legga, per esempio, la lettera *d*, che è mantenuta e diviene *c* nel controprogetto. Per essa il fondo di riserva ha anche lo scopo « di

provvedere ad eventuali deficienze di fondi che si verificassero per il compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, compresi i lavori di cui al seguente art. 13, delle paludi Lisimelie, di Mondello, di Napoli, di Policastro, di Rocca Imperiale, della Marina di Catanzaro, dei Regi Lagni, dei laghi Dragone, di Acquafondata, e di Orbetello; dell'Agro Telesino, di Vado e Colle Mezzano e della Salina e Salinella S. Giorgio presso Taranto; ferme rimanendo le disposizioni speciali che regolano ciascuna di dette bonificazioni ».

Non è cosa di poco momento. E nella lettera *f*, ora *e*, è indicato lo scopo di pagare il contributo dello Stato alle opere di seconda categoria. Gli altri scopi quindi ai quali è pur destinato il fondo di riserva, riguardano interessi ed aspettative determinate. Resta l'importanza della mia domanda, se la lettera *a* abbia la preferenza su tutte le altre destinazioni indicate nell'art. 11.

Meno di questa preferenza non posso domandare, per diminuire il pericolo che può conseguire dal mal sistema proposto della contemporaneità di tanti fondi per tante opere.

Credo che dobbiamo essere tutti d'accordo nel cercare di assicurare il compimento di una opera quando sia in corso di esecuzione. Non posso ammettere che sia buon partito lasciar sospesi dei lavori di bonifica, e compiere l'opera dopo il 1924-25.

Nè ammetto il ragionamento del relatore, che, se oggi si sapesse il maggior costo, che a lavoro compiuto risulterà per un'opera di bonificazione, non si sarebbe fatto altro che distribuire per un maggior numero di anni gli stanziamenti per ogni singola opera.

No. Per me il criterio di una buona amministrazione è di compiere un'opera nel più breve termine possibile, non nello sbocconcellare fra molte opere contemporaneamente i mezzi non sufficienti per il sollecito compimento di tutte. Nella ipotesi accennata, la conseguenza doveva essere quella che ad alcune opere si sarebbe posto mano più tardi.

Si sarebbe dovuto tener fermo il carico annuo nella somma fissata, se il bilancio non può sopportarne uno maggiore, e restringere il numero delle opere di bonifica, alle quali ogni anno si sarà per mettere mano, affinché nè aumentasse l'annua spesa, nè rimanesse incom-

piuta alcuna opera per anni, nè venissero trascinati in lungo artificialmente per anni i lavori.

Concludo, limitando la mia proposta a questo, che invece di dire: « i fondi saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-1925 », si dica: « i fondi saranno prelevati sul fondo di riserva, stabilito nell'art. 11, con preferenza su tutte le altre destinazioni del fondo stesso ».

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Veramente io credeva che, dopo le esplicite ed esaurienti risposte dell'onorevole relatore, il senatore Pellegrini avrebbe dovuto recedere da ogni proposta, onde io mi permetto di aggiungere altre due ragioni a quelle dette dall'onorevole relatore.

Prima di tutto noi abbiamo, come fu rilevato ieri, un fondo di riserva che certo non è di piccolo momento, poichè è di 37 milioni; e questo fondo di riserva, come è detto nell'art. 11, è destinato a sopperire a quelle maggiori spese che si possono incontrare nella esecuzione delle opere.

Mi permetto poi di far rilevare al Senato che nel citato art. 11 non è detto che debba avere la preferenza la lettera *a*, o *b*, o *c*. La preferenza sarà determinata dal bisogno. Vuol dire che, a seconda che si presenta la necessità, verranno prelevate da questo fondo di riserva quelle spese che occorrono alle opere, per le quali la impostazione non è sufficiente.

E mi permetto infine di aggiungere anche l'altra osservazione; cioè che la eccedenza di spesa da impostarsi dopo il 24° anno, riguarda soltanto quelle opere di bonifica che sono a lunga scadenza.

Perciò a me pare che la proposta aggiunta della Commissione non altera punto l'economia della legge, perchè vi sopperisce il fondo di riserva, che, come dicevo, è di 37 milioni, il quale, secondo l'art. 11, sarà disposto per sopperire alle spese per quelle opere di bonifica, per le quali la impostazione annuale addiviene insufficiente.

Dopo di che, anche io trovo che la proposta del senatore Pellegrini turberebbe tutta l'economia e l'armonia delle tabelle approvate ieri.



PELLEGRINI. Quindi nè il Ministero, nè la Commissione accettano l'emendamento?

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. No.

MEZZANOTTE, *relatore*. Non possiamo accettarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onor. Pellegrini suonerebbe così...

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Onor. presidente, giacchè nè il ministro, nè la Commissione, accettano il mio emendamento, io non voglio che un voto negativo del Senato possa essere inteso come giudizio contrario alla massima di buona amministrazione che io ho invocata per sostenerlo. Preferisco che resti quanto ho detto come osservazione mia, e mi auguro di essermi ingannato nel prevedere i danni che deriveranno dal capoverso aggiunto dalla Commissione. Spero che prima del tempo, nel quale quei danni si verificherebbero maggiormente, altra disposizione legislativa venga a modificare quella che ora si vuole approvata.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 8 nel testo presentato dalla Commissione permanente di finanze.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

Le spese per opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla provincia o provincie interessate, per un decimo dal comune o dai comuni interessati, e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.

Le spese per la bonificazione del lago Salpi e delle Maremme toscane, per la parte che è di proprietà demaniale, e quelle per la bonificazione di Burana, che riguardano le opere da farsi dal Governo, giusta la convenzione approvata dalla legge 30 dicembre 1892, n. 736, continueranno ad essere a carico esclusivo dello Stato.

Quanto alla Valdichiana, rimane impregiudicata la controversia, oggi pendente, se ed in qual misura le provincie, i comuni ed i proprietari interessati debbano concorrere nella spesa.

Per le opere che ancora occorrono al bonificamento del bacino del Sele, il Governo terrà conto della quota di concorso, che potrà risul-

tare dovuta dalla tenuta di Persano, e la metterà a discarico proporzionale del contributo della provincia, dei comuni e dei proprietari dei terreni compresi nel raggio di bonificazione.

Nulla è innovato alla legge del 2 agosto 1897, n. 382, relativa alle spese di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna.

PRESIDENTE. Avverto che, nonostante siano state già approvate le tabelle, pur tuttavia la Commissione ed il ministro non si oppongono a che nella discussione di questo articolo si ripari delle opere indicate in quelle tabelle. Ha facoltà di parlare su questo articolo il senatore Tolomei, primo iscritto.

TOLOMEI. Con quest'articolo, mentre si mantengono a carico dello Stato le opere di bonificazione per le Maremme Toscane, quanto alla Val di Chiana si dispone nel terzo comma:

« Rimane impregiudicata la controversia oggi pendente se e in qual misura le provincie e i comuni, e i proprietari interessati devono concorrere nella spesa ».

Ora io debbo ricordare al Senato che la rappresentanza provinciale di Siena fino dall'aprile dell'anno scorso presentò alla Camera una petizione con la quale si chiede che i provvedimenti adottati per la Val di Chiana abbiano ad essere proseguiti anche per l'avvenire a carico dello Stato in quanto che sono provvedimenti non di *favore*, ma prevenzioni dalle donazioni che i comuni e la provincia di Siena e di Arezzo fecero fin dal 1600 alla famiglia dei Medici, i quali diventarono poi proprietari di questi fondi della Val di Chiana, che venivano prosciugati.

Dai Medici questi fondi passarono al Governo dei Granduchi di Toscana, dai Granduchi di Toscana al Governo italiano, il quale nel 1863 ne alienò gran parte ritraendone non meno di 14 milioni di lire.

Di questa donazione e patti relativi consta al Ministero dei lavori pubblici da un estratto autentico dell'archivio di Stato di Firenze.

Ora io chiedo, qualora non possa oggi il Senato modificare in questa parte l'articolo, chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici che voglia far studiare la questione perchè si possa al più presto risolverla, e frattanto continuare

questi lavori che sono importanti, necessari, urgenti.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il senatore Di Blasio, altro iscritto.

DI BLASIO. Io parlo sulla prima parte di questo articolo, il quale è il più importante del progetto di legge, perchè riguarda il contributo delle diverse parti che concorrono alle opere per le bonificazioni.

Io dissi ieri che le opere di bonificazione sono utili ed anche necessarie, ma stante le tristi condizioni del nostro bilancio, bastava per oggi la somma di sei milioni all'anno fissata in bilancio, bastavano, le leggi che abbiamo, specialmente quella del 1882.

L'egregio relatore ieri ha fatto un calcolo della somma capitale della quale non mi ero particolarmente occupato, parlando soltanto della somma annuale fissata in bilancio.

Egli ha parlato di 170, di 140 milioni, non so quanti. Io che non sono un finanziere ho capito poco. Ho studiato accuratamente la bella relazione del nostro relatore e gliene faccio lode per lo studio efficace che ha portato nella questione. Le somme capitali mi pare che siano queste.

Secondo l'antico progetto del Governo si trattava di circa 300,000,000 divisibili in 24 anni; secondo il progetto della Commissione si tratta di 250,000,000 divisibili nei detti 24 anni.

Assodato questa, che per me oggi è una grande spesa, alla quale lo Stato non dovrebbe sobbarcarsi, io domando all'onor. relatore: Ma crede Ella che bastino queste somme? Ed i precedenti che abbiamo non ci debbono ammaestrare un po'? Quasi tutte le spese per lavori pubblici ci hanno costato più del doppio. Le spese ferroviarie da un miliardo e 250 milioni fissate dalla legge del 1879, nessuno lo ignora, sono salite oggi o circa tre miliardi.

E non abbiamo neppure costruito tutte le linee in quella legge contemplate. Ora io vedo che degli emendamenti sono stati fatti in questa legge, che essa fu migliorata dalla Commissione, ma le incertezze restano. Per me non v'è dubbio (quantunque il relatore dica il contrario), che da 250 milioni si andrà incontro ad una somma di molto maggiore. È inutile parlare di studi esecutivi. È la solita storia; ormai sappiamo cosa siano questi studi esecutivi. Sono studi definitivi, chiamiamoli così nel

senso più favorevole, ma gli studi ultimi ed esecutivi porteranno a una somma molto maggiore. Si tratta di opere di bonificazione che sono anche, oso dire, più difficili a potersi preventivare nella spesa di quelle delle ferrovie. La ferrovia approssimativamente si sa qual'è: ma le bonificazioni, se non tutte una parte di esse, presentano anche dippiù un'incognita, sono direi così, come un pozzo inesauribile. Con ciò non dico che non si debbano eseguire, direi solo d'attendere miglior tempo, quando le nostre finanze si fossero rassodate e di contentarsi per ora delle opere già fissate per la esecuzione. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha fatto ieri una nota di tutti i bisogni per le bonifiche. È una storia dolorosa (lo so benissimo), abbiamo molti bisogni in Italia. Se parliamo d'istruzione pubblica, d'agricoltura, di strade, i bisogni sono inesauribili, infiniti, ma noi ci dobbiamo preoccupare oggi anche della nostra finanza. Migliorata, assodata la finanza, si potrà andar meglio incontro a queste opere, si potrà soddisfare a tutti questi bisogni.

Detto ciò entro brevemente nell'argomento, nell'esame cioè della prima parte di questo articolo di legge.

Premetto che si comincia a vedere un'altra cattiva tendenza. Il ministro del tesoro qui presente ha, credo, il programma che ho io, il programma cioè delle più rigorose economie, e di non ammettere spese che non siano di assoluta necessità. Spero che la crisi attuale ci porti almeno questo beneficio. Ebbene, veggio farsi innanzi a poco a poco una tendenza pericolosa. Si vogliono spostare le parti. Si vuole attribuire allo Stato qualche iniziativa, qualche spesa che non gli appartiene. Ma lasciamo ora questo argomento e ritorniamo all'articolo del disegno di legge. I contribuenti per le opere di bonificazione sono diversi. Ci sono i proprietari grandemente interessati, vi è il comune, la provincia, viene in ultimo lo Stato. Io ammetto il concorso potente del Governo; ma i maggiori interessati sono i proprietari, i comuni e le provincie.

Sono questi che devono principalmente eseguire queste opere; lo Stato deve entrare aiutando e sussidiando potentemente. Questo è il mio concetto di massima.

Ora invece abbiamo lo Stato che è il primo fattore, ed il contribuente principale. Io su

questo richiamo l'attenzione del Senato e della Commissione.

A me sembra che la distribuzione del contributo non sia fatta regolarmente.

Che cosa si dice in questo articolo? Che lo Stato concorra per sei decimi, un decimo il comune, un decimo la provincia e due decimi il proprietario; mentre la provvida legge del 1882 (quando noi abbiamo una buona legge cerchiamo subito di disfarcene) metteva metà per contributo allo Stato, e già era abbastanza, e l'altra metà, un quarto ai comuni, un quarto alle provincie e due quarti ai proprietari. Era già sufficiente quello che quella legge dava, ammettendo il principio che queste sono opere che debbano essere spinte maggiormente dai proprietari, dai comuni e dalle provincie interessate.

Ora, con questo disegno di legge si viene a ammettere che invece di cinque decimi lo Stato concorra con sei decimi.

A me questa non sembra una divisione regolare, ed incitato anche dalla presenza dell'onorevole ministro Boselli, io pregherei il Ministero a ritornare alla legge del 1882, secondo la quale concorre lo Stato per una metà, e l'altra metà è divisibile tra comuni, provincie e proprietari.

Io faccio una preghiera, non mi permetto di presentare emendamenti per non essere obbligato a ritirarli.

Se non altro, spero, mi auguro, che venga il giorno in cui avremo un Governo che esegua rigorosamente il programma delle più strette economie, e che non ammetta nuove spese che non siano di assoluta necessità.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Poichè il senatore Tolomei ha parlato sul 3° comma e il senatore Di Blasio sul 1°, credo opportuno di rispondere prima al 2°, anche perchè il 1° comma riguarda questioni di carattere generale.

Il mio egregio amico Di Blasio - delle cui benevole espressioni gli sono riconoscentissimo e le attribuisco unicamente alla sua cortesia, perchè, se alcun merito voglia attribuirsi alle modificazioni introdotte, è merito della Commissione di finanze, dei cui concetti mi sono ingegnato di essere fedele interprete — ci dice: Potevamo rimanere come ci trovavamo

coi fondi tali quali erano impostati in bilancio e colle leggi vigenti.

Ora, onorevole senatore Di Blasio, se si è presentata una nuova legge è stato appunto per questo: che coi fondi che avevamo, che pur non eran indifferenti, si è fatto molto poco, segnatamente per difetto delle leggi in vigore, mercè le quali siamo arrivati a questo punto che, con mezzi esagerati, quali sono quelli apprestati non soltanto dalla legge del 1882 ma dalle leggi posteriori, quelle del 1887 e del 1893, abbiamo conseguito un risultato scarso e parziale.

Egli avrà osservato che in seguito alla legge del 1893 non abbiamo avuto che dieci bonificazioni, di cui otto tutte appartenenti ad una sola regione.

Dunque i metodi non erano giusti ed opportuni. E ne abbiamo detto i motivi nella relazione.

Parliamo dei fondi.

Io ieri dimostrai quale sia il maggior onere pel bilancio dello Stato, e mi pare che chiaramente apparisca dal prospetto preciso presentato dalla Commissione di finanze, intorno all'onere totale ed alla sua ripartizione.

L'onere totale - non parlo più delle antiche proposte ministeriali, ma di quanto risulta dalle proposte concordate fra Commissione e Governo - ascende a 250 milioni, ma di questi 80,632,052 sono a carico di enti locali o di privati, quindi l'onere per lo Stato è di L. 169,455.000.

Ora già in bilancio, come opportunamente ricordava il mio amico senatore Di Blasio, ed io dissi ieri, abbiamo 136 milioni, poichè esiste al riguardo uno stanziamento di poco meno che 6 milioni, che, pei 24 anni, danno appunto quella somma; quindi effettivamente l'onere nuovo dello Stato pei 24 anni è di 57 milioni.

Ma che cosa assicuriamo con questi 57 milioni?

Innanzitutto, francamente una più equa ripartizione delle opere e poi provvediamo ad una quantità di lavori, ai quali non si poteva provvedere con le norme che finora sono state in vigore.

Ma provvediamo ancora a qualche altra cosa, ossia al conseguimento di fini più provvidi di finanza, poichè il sistema delle annualità faceva sì che paresse minore l'onere, ma produ-

ceva che gl'interessi accrescevano smisuratamente l'onere.

Invece quali sono le conseguenze che risultano dalle proposte che stanno adesso innanzi al Senato?

Innanzitutto che noi non incontriamo prestiti e non paghiamo interessi.

Se si fosse seguito questo sistema per le opere a cui accennava il senatore Di Blasio, forse ora non ci troveremmo nelle condizioni che tutti lamentiamo.

Deve quindi anch'egli convenire che la cifra è lieve di fronte ai bisogni, e se considera che i 57 milioni, divisi per 24 anni, danno una rata annuale di 2,300,000 lire, e di queste 1,000,000 è assorbito da quel tale allegato A di cui ieri si parlò, vedrà che tutto l'aumento relativo alle tre tabelle, che rappresenta l'assicurazione contro ingrate e incresciose sorprese e la quarantiglia della stabilità del bilancio, è un aumento di 1,300,000 lire. Ma ricorda l'egregio senatore Di Blasio che appunto per questo si è fatto un riordinamento nel bilancio dei lavori pubblici, perchè si era riconosciuto che a taluni servizi si era provveduto largamente per l'innanzi e ad altri troppo scarsamente e proprio a questo delle bonifiche, che era stato addirittura trascurato, pel quale riordinamento si è conseguito in quel bilancio un avanzo il quale in media, come potrà confermare il ministro del tesoro, rappresenta 11 milioni.

Ora, di questi 11 milioni non abbiamo preso che 2,300,000 lire.

Credo che il senatore Di Blasio potrà accontentarsene, a meno che non si dica che nulla abbiamo da fare in un argomento così vitale, e che, me lo permetta il senatore Di Blasio, egli non equamente paragonava ad altri bisogni dello Stato.

Io credo che non vi sia nè un bisogno più interessante, nè una spesa più proficua, non solo per l'economia privata, ma anche per la finanza dello Stato. È una spesa produttiva, una delle migliori spese produttive. Forse facciamo poco, ma non si dica che facciamo male.

Veniamo al riparto. È vero quello che dice il senatore Di Blasio, che i più direttamente interessati sono i proprietari, ma è vero pure che alle bonificazioni sono interessati i comuni, i quali rappresentano le popolazioni, che godono direttamente dei vantaggi; vi sono inte-

ressati le provincie e lo Stato. Un obiettivo così importante, come quello che riguarda la sanità pubblica e la produzione, non interessa forse lo Stato? Questa è cosa non negata da alcuno.

Le opere di bonificazione sono di natura mista, la cui esecuzione non è obbligo esclusivo nè dell'uno nè dell'altro ente, ma di tutti. Lo Stato vi deve provvedere per la parte che riguarda il proprio interesse; vi devono provvedere gli enti locali, i privati. È vero che la legge in vigore assicura un trattamento troppo favorevole ai proprietari, e si è ricordato qui il parere del Consiglio di Stato, che esprime presso a poco le idee propugnate dall'onorevole Di Blasio.

Ma appunto per questo si viene alle correzioni che ora si propongono, e quando egli vedrà che i proprietari non hanno pagato che il 4.95 a norma della legge del 1893, dovrà concludere che noi presentiamo l'opportuna soluzione della tesi che egli ha sostenuta, che noi aumentiamo e non diminuiamo la corresponsione dei proprietari.

E lo Stato? È vero che lo Stato per la legge del 1882 pagava la metà, ma bisogna anche tener conto dei due decimi che hanno portato il suo contributo a sei decimi.

E le spese del fondo impreveduto, concesso oltre il costo dei lavori ai consorzi? In che dunque la ripartizione che ora si propone è meno favorevole allo Stato di quella delle leggi vigenti? Ma c'è di più. È un fatto che finora i contributi degli enti locali sono stati almeno in gran parte nominali. Alcuni hanno pagato, altri no.

Ora con questa legge si stabiliscono delle cautele, delle guarentigie per assicurarne la realizzazione, il che produce pure un trattamento eguale per tutti. Certo è che si è stabilito che le provincie debbano assicurare il loro contributo, con delegazione sui tributi diretti. È questa una guarentigia che non si aveva, e di cui la Cassa depositi e prestiti si è trovata sempre contenta.

Quindi i due decimi che noi imponiamo agli enti locali sono reali, e non più nominali. Perciò francamente non credo che il senatore Di Blasio possa accagionare la Commissione di finanze del Senato di essere stata troppo larga in concessioni.

Ora, se non erro, mi pare di aver dato i chiarimenti opportuni al senatore Di Blasio.

Rimarrebbe la questione riguardante la Val di Chiana. L'onor. senatore Tolomei ne ha parlato con tanta efficacia, ha ricordati i precedenti in modo così accurato, che io non ho altro da aggiungere sui fatti. Solamente mi piace giustificare l'opera della Commissione. Ora, ai legittimi desideri della Val di Chiana, alle sue aspirazioni, si opponevano due ostacoli. Primo la mancanza dei fondi, secondo la questione gravissima della partecipazione nella spesa.

Quanto alla prima parte l'onor. senatore Tolomei vede che ora questi fondi si assegnano con la tabella I, e quest'opera è una delle più fortunate, poichè i fondi le si assegnano sin dal primo dei ventiquattro anni. Quanto alla seconda, la Commissione non si poteva essa arrogare il diritto di risolvere esplicitamente una questione che va risolta amministrativamente e forse giudiziariamente, e su cui occorre provocare pareri di corpi consultivi dell'avvocatura erariale; e questi non si potevano improvvisare, perchè la questione, sebbene antica storicamente, solo ora ha preso una fisionomia di procedimento amministrativo, perchè la petizione relativa fu presentata soltanto l'anno scorso.

Non ci restava dunque che salvare ogni diritto della Val di Chiana, ed accettare, per non pregiudicare il buon andamento dei lavori, la proposta del Ministero, adettata anche dall'altro ramo del Parlamento, dove pure ci sono valenti difensori di quelle contrade, la quale dice che: « quanto alla Val di Chiana, rimane impregiudicata la controversia, oggi pendente, se ed in qual misura le provincie, i comuni ed i proprietari interessati debbano concorrere nella spesa ».

Io spero che il senatore Tolomei sia soddisfatto.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Comincio dall'onorevole senatore Tolomei.

Ha detto testè l'onorevole relatore che due sono le questioni riguardanti l'opera della Val di Chiana; la prima riguarda, direi, la controversia che può nascere tra Stato e interessati circa la competenza nella spesa.

Nell'altro ramo del Parlamento fu lungamente discusso questo argomento e furono fatte le osservazioni stesse dell'onorevole senatore Tolomei, e fu concordato l'emendamento testè letto dal relatore.

La questione resta impregiudicata e si rimanda ai suoi giudici naturali amministrativi e giudiziari; quindi questa questione è riservata, e non potrebbe risolversi parlamentariamente nel Senato come non fu risolta altrimenti nell'altro ramo del Parlamento.

Da parte mia poi ho accelerato la soluzione di questa controversia, ma l'onorevole senatore Tolomei sa che essendo essa molto grave io ho bisogno di sentire i corpi consultivi del Ministero per quindi avviarla ad una soluzione, e questa soluzione sarà certamente improntata a giustizia ed equità.

Per quanto riguarda la seconda questione, dopo la ispezione fatta da un ispettore del Genio Civile che si recò sul posto, ho avuto una estesa relazione circa le opere di bonificazione che si debbono fare nella Val di Chiana, e posso assicurare il senatore Tolomei che si sono date le opportune disposizioni all'Ufficio del Genio civile di Arezzo, affinchè completi al più presto questi progetti, i quali appena perverranno al Ministero saranno sottoposti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, e se da questo approvati, le opere saranno subito eseguite.

Vengo ora alle osservazioni fatte dal senatore Di Blasio.

Dopo quanto ha detto il relatore, non potrei aggiungere altre ragioni. Mi permetterà solamente il Senato di osservare al senatore Di Blasio che la quistione oggi da lui sollevata sull'art. 10 la fece ieri sull'art. 2, e veramente sarebbe stato meglio farla nella discussione generale, perchè egli ha combattuto il concetto sostanziale ed informatore della legge.

Nella discussione generale si sarebbe certamente risposto al senatore Di Blasio che le sue osservazioni non resistono alla verità dei fatti.

Prima di tutto replicherò che questa legge ha un doppio compito, un compito economico e un compito igienico. Ma lascio stare questa osservazione che io feci già ieri al senatore Di Blasio, e mi permetterò solamente di ritornare su quella sulla quale egli più di tutto si è ora fondato: sulla questione finanziaria.

Egli citava la legge organica del 1882. Questa

legge classifica le bonificazioni in prima ed in seconda categoria, e non è esatto che nelle opere di prima categoria lo Stato debba contribuire in meno e i proprietari in più, appunto perchè le opere di prima categoria provvedano principalmente ad un grande miglioramento igienico ed economico come la legge prescrive nell'art. 4. Tutt' al contrario dell'asserzione del senatore Di Blasio essa pone a carico dello Stato il 50 per cento, e soggiunge che solamente il 25 per cento è a carico dei proprietari ed il 25 per cento a carico delle provincie e dei comuni. E non basta: le provincie ed i comuni non potevano superare il 5 per cento sulla imposta prediale ed i proprietari il 10 per cento; ed in tali casi ogni eccedenza andava a carico dello Stato.

Non è esatto dunque che lo Stato per le opere di prima categoria dovesse spendere meno e i proprietari di più.

L'onorevole senatore Di Blasio deve inoltre osservare che quella legge non ebbe esecuzione; e ragionevolmente, perchè le spese dello Stato sarebbero state enormi, essendo la spesa indeterminata. Non si era stabilito in bilancio quanto si dovesse spendere, come si fa con la legge presente.

Con le leggi del 1886 e 1893 non è più il 50 per cento a carico dello Stato. L'onorevole relatore vi ha detto che vi era il doppio decimo e quindi il carico salivà al 60. C'è il 12 per cento sugli studi dei progetti, di cui più di una metà a carico dello Stato, e si giunge al 67 per cento.

Io mi permetterò di leggere poche parole di un parere del Consiglio di Stato sulle leggi delle bonifiche, per far vedere quanti fossero i danni che lo Stato riceve dalla applicazione delle leggi del 1882, del 1886 e del 1893, danni che con questo progetto di legge vengono eliminati, perchè come vi ha detto l'onorevole relatore, *sunt certi denique fines* cui lo Stato è tenuto, essendo stabilite nei bilanci le somme che si devono spendere annualmente, nè più nè meno.

Sentite, onorevoli senatori, ciò che diceva autorevolmente il Consiglio di Stato in applicazione delle dette leggi:

« Se si considera che, addizionando i contributi imposti sotto varie forme allo Stato, alle provincie ed ai comuni, si giunge ad un totale

del 95 e 20 % del costo delle bonifiche che viene corrisposto ai consorzi, quale è presunto nei progetti all'uopo presentati dai proprietari e quale, trattandosi di estimazione di massima, può essere difficilmente controllato e corretto dall'amministrazione, sarà agevole prevedere la gravità degli oneri che deriveranno ai bilanci dello Stato, come a quelli dei comuni e delle provincie, e l'acerbità dei sacrifici cui dovrà sobbarcarsi per questa nuova cagione la generalità dei contribuenti. Tutto quanto si è detto fin qui dimostra ad esuberanza la necessità di una riforma radicale della legislazione sulle bonifiche, che faccia cessare quella singolare forma di socialismo di Stato, volta a precipuo vantaggio non già dei poveri, ma di una classe di abbienti, e che difenda d'altro canto le finanze erariali e locali dal nuovo pericolo che le minaccia ».

Questo disegno di legge viene a togliere i danni e pericoli delle leggi esistenti, perchè prescrive chiaramente: che lo Stato non deve dare di più del 60 %, le provincie ed i comuni devono corrispondere il 20 %, ed i proprietari l'altro 20 %, mentre in molte bonifiche, come il Consiglio di Stato ha rilevato, i proprietari non hanno pagato che il 4.75 %. Veda dunque l'onorevole senatore Di Blasio che con questa legge non si accrescono i carichi dello Stato, ma si determina annualmente e sicuramente che non si spenda più di quello che nella legge in relazione alle tabelle si è stabilito. L'onorevole senatore Di Blasio dice pure: ma badate si è speso tanto di più dello stabilito per le ferrovie. Purtroppo! Mi permetterò però d'osservare che l'onorevole relatore, a pagina 45 della relazione, ha con molta autorità, a nome della Commissione di finanze, rilevato che in Italia si sono spesi 2,756,000,000 per ferrovie, 706,000,000 per strade, 443,000,000 per opere relative a navigazione, 369 milioni per porti e fari, e solo 120 milioni per bonifiche. E purtroppo io dissi ieri che abbiamo più di un milione e 500,000 ettari di terreni paludosi che ancora sono irredenti in Italia e che, speriamo, questa legge di bonificazione vorrà in gran parte acquisirli all'agricoltura. Dal punto di vista anche igienico questa legge è pure desiderata, poichè, come ieri avvertii, l'Italia porta il primato anche per i morti di febbri malariche. L'onorevole senatore Di Blasio

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1899

aggiunse: badate che nelle ferrovie non c'è l'incognita delle spese, ma nelle bonifiche sì. È, me lo permetta l'onor. senatore Di Blasio, tutto il contrario. Nelle bonifiche trattandosi di opere all'aperto potrete sapere prudenzialmente la spesa. Ma, trattandosi di ferrovie, trovate gallerie da scavare e ponti da costruire, che davvero costituiscono l'ignoto ed in essi c'è davvero l'incognita; invece in materia di bonifica questo non esiste. Detto ciò non aggiungo altro, perchè la risposta esauriente dell'onorevole relatore me ne dispensa. (*Bene*).

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Non vorrei che il mio silenzio paresse scortesia verso l'egregio senatore Di Blasio; perciò solamente ho chiesto di parlare. Le dilucidazioni date dall'onor. relatore e dal mio collega dei lavori pubblici, credo gli abbiano dimostrato come in questo argomento il ministro del tesoro non debba trovarsi a disagio.

La mia presenza a questo banco lo ha lasciato sospeso tra la fiducia e il dubbio. Egli ha disegnato benissimo il programma col quale io e i miei colleghi imprendiamo a curare la finanza italiana. Tutte le più severe economie, il più austero freno alle nuove spese.

Ma anche questa politica finanziaria ha dei limiti, ha quei limiti che furono sempre riconosciuti pure nei tempi più rigidi della finanza italiana, quando la governavano uomini come Quintino Sella. Proprio in quegli anni nei quali la finanza italiana procedette più severamente e domandò i maggiori sacrifici ai contribuenti, non ha tralasciato di provvedere alle opere di urgente ed evidente beneficio per la pubblica economia.

Ora io non so vedere nel nostro paese opera pubblica più urgente di quella delle bonifiche. Opera pubblica rispetto alla quale lo Stato italiano ha il torto di averla ritardata, di averla posposta ad altre forse più elettoralmente efficaci, ma meno economicamente proficue. (*Benissimo, approvazioni*).

Ringrazio per le intenzioni sue l'onor. senatore Di Blasio e confido in lui e nel Senato di averli sempre alleati nella più gelosa difesa della finanza italiana.

Spero che per oggi voglia egli assolvere il ministro del tesoro. (*Bene*).

PRESIDENTE. Non essendo stata presentata a questa Presidenza alcuna proposta di emendamento all'art. 9, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

I lavori non potranno eseguirsi se non in base a progetti esecutivi, i quali saranno approvati con decreto ministeriale, osservate le norme prescritte dalle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e 15 giugno 1893, n. 294, sul Genio civile, dal regolamento approvato con regio decreto 10 dicembre 1894, n. 568, e del regolamento approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1895 sulla compilazione dei progetti di opere dello Stato.

Parimenti con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, verrà stabilito il perimetro dei beni interessati nella bonificazione, ed eventualmente i bacini nei quali potrà essere divisa a sensi dell'art. 17; e si determineranno le quote di contributo della spesa nella proporzione indicata nell'articolo precedente. Questo contributo sarà ripartito in rate annuali da versarsi in uno spazio di tempo non minore di cinque nè maggiore di trent'anni, a decorrere dal 1° luglio successivo alla data dell'appalto dei lavori, secondo le norme che saranno determinate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, da approvarsi sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il numero delle rate sarà determinato dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Ultimati i lavori, la ripartizione delle quote sarà definitivamente stabilita sulla base della spesa effettivamente occorsa.

Per il pagamento del contributo delle provincie e dei comuni, da ripartirsi in ragione della estensione dei terreni da bonificare posti nel rispettivo territorio, le amministrazioni provinciali e comunali dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte od

altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

Sui fondi dei proprietari compresi nel perimetro della bonificazione, sarà imposta una tassa speciale secondo i criteri fissati dall'art. 37 della legge 25 giugno 1882, n. 869, da riscuotersi dallo Stato fino all'estinzione del suo credito, con le forme e i privilegi dell'imposta fondiaria.

Questa tassa speciale deve considerarsi come un onere reale gravante sui fondi.

La detta tassa sostituirà dal 1° luglio 1900 le tasse speciali stabilite in conformità delle disposizioni del cessato Governo napoletano per la esecuzione delle opere di bonificazione.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Questo art. 10 desta nell'animo mio molte preoccupazioni. Le differenze che esso contiene, in confronto della legge attuale, mi paiono gravissime per le provincie, per i comuni e per i possessori dei fondi. Non le esaminerò tutte, ma accennerò ad alcune soltanto.

Nel contributo imposto ai possessori, ai comuni ed alle provincie, vedo un grave danno e pericolo, specialmente per gli enti amministrativi locali. La misura del contributo pare con questo progetto alleggerita, perchè per esso verrebbero provincie e comuni chiamati a concorrere ciascuno nella misura di un decimo e il consorzio dei proprietari per due decimi, mentre per l'art. 9 della legge del 1882 e per l'art. 12 di quella del 1886, erano tenuti a contribuire rispettivamente per un ottavo o due ottavi. Perciò in condizione migliore sembrano posti, ma invece è tutto l'opposto.

Infatti per l'art. 9 della legge 1882, nelle opere di bonifica eseguite dallo Stato, il contributo massimo, competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non poteva mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale sui terreni e fabbricati. Similmente le quote annuali, che dovevano pagare i consorzi dei proprietari, non potevano superare il decimo della rispettiva imposta principale sui terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze restavano a carico dello Stato, al quale spettava in compenso la plusvalenza dei fondi conseguente dalla bonifica (art. 11).

Nella legge 1886 questo limite fu mantenuto, tranne il caso che, esecutori delle opere di bonifica di prima categoria, fossero per concessione i consorzi dei proprietari; nel qual caso cessava il diritto dello Stato alla plusvalenza e non valeva l'accennato limite annuale del contributo.

La legge 1893 tenne egualmente ferme le accennate disposizioni. Il progetto attuale invece sopprime anche per le opere eseguite direttamente dallo Stato, il limite dalla sovrimposta desunto.

Se per effetto del diverso modo di regolare il contributo, i privati, le provincie e i comuni, vedendosi aggravati enormemente, preferissero far a meno della bonifica per non andare in rovina, non avrebbero modo di sottrarsi a questa; essi dovrebbero sottomettersi per forza, perchè nemmeno è riservata loro la libertà di chiedere o no l'opera di bonifica, condizione questa che è contenuta, per esempio, nella legge sulle ferrovie del 1879, quando i corpi locali sono chiamati a concorrere nella spesa. Qui la legge ha stabilita l'opera; essi non sono chiamati che a pagare.

Ora mi pare che questa nuova disposizione che impone, senza il voto degli interessati, un carico non commisurato alle forze di chi deve pagare, ma soltanto al costo dell'opera che il legislatore decreta ignorando a quanto ammonterà il peso imposto ai singoli enti locali, crei a questi una situazione penosa. Vediamo comuni sospendere i pagamenti di prestiti per allegata impossibilità di restituire i danari avuti: vediamo lo Stato far leggi perchè i comuni possano liberarsi dei loro debiti, imponendo ai creditori di accontentarsi di una parte più o meno piccola del loro avere; e in tali condizioni di cose imponiamo ai comuni, anche contro la loro volontà, un debito senza il limite ora in vigore desunto della imposta principale. È giusto, è savio questo partito?

Per le leggi ora vigenti anche il contributo dovuto dalle provincie e dai comuni, poteva essere convertito in annualità comprendenti il capitale e gl'interessi. È evidente che a questo modo si attenuava tanto più il carico annuo, quanto maggiore era il numero delle annualità, sebbene la somma totale pagata fosse maggiore, perchè oltre il capitale si pagavano gli interessi. Ma, diluito in molte annualità, di-



ventava l'annuo carico più tollerabile. E perciò nelle leggi vigenti è concesso che le annualità fossero prolungate fino a 50 anni.

Invece per l'art. 10 del progetto, devono provincie, comuni e proprietari pagare in rate annuali l'ammontare del contributo in un termine massimo non più di 50 ma di 30 anni. Ma non per tutti sarà di 30 anni, ma da 5 a 30 anni come verrà determinato dal Ministero. Dunque il carico annuo sarà maggiore perchè il termine massimo di 50 anni vien ridotto a 30, e perfino a 5 per una facoltà l'uso della quale potrebbe dar luogo a gravi arbitri: e già apporve il sospetto che, siccome la esecuzione può aver luogo ad opera diretta dello Stato a mezzo delle concessioni, il Ministero accorderà ai corpi locali il massimo termine di 30 anni, per il pagamento di queste rate in caso di concessione ed invece se la esecuzione è fatta dallo Stato, si atterrà al minimo di 5 anni.

Non voglio esaminare se sia giusto, contraddicendo al concetto che dominò in Parlamento dalla legge del 1886 in poi, stabilire come punto fondamentale la costruzione da parte dello Stato, e lasciare come accessoria e rendere anzi in ogni modo difficile e rara la esecuzione, mediante concessione ai privati. Con il presente ritorno al concetto del 1885, si riconobbe che lo Stato si espone al pericolo di dover pagare le spese di bonifica anche per gli enti locali. Credendo di rendere certamente esigibili in ogni evento il contributo delle provincie e dei comuni, si è pensato di introdurre il sistema delle delegazioni sulle sovrapposte, credendo così di aver limitato sicuramente ogni obbligo dello Stato al pagamento di sei decimi della spesa.

Lodo l'intento, ma mi dolgo del mezzo scelto per raggiungerlo. È un espediente escogitato per aver voluto ritornare al pericoloso sistema della esecuzione diretta come metodo comune e normale; la novità del sistema delle delegazioni, estesa a questa materia, mi pare molto grave, ed il Senato prima di approvarlo, dovrebbe pensare alle condizioni che andiamo a creare agli enti locali.

Le sovrapposte sono per loro natura destinate anzitutto a fornire i mezzi ai corpi locali, di soddisfare i pubblici servizi.

Certo che, essendo questi corpi locali persone giuridiche sottoposte al diritto privato, in di-

fetto di altri mezzi economici con i quali pagare i loro debiti, potranno e dovranno soddisfarli anche con i proventi delle sovrapposte. Ma non perciò queste possono per loro natura essere oggetto di convenzione, o sottoposte a pegno o ad esecuzione giudiziale. La erogazione delle sovrapposte ad altri fini deve essere commisurata in modo che i pubblici servizi non ne patiscano danno e che le amministrazioni locali non siano impediti di raggiungere il fine pubblico della loro esistenza. Il creditore può domandare alle autorità tutorie stanziamenti d'ufficio e mandati coattivi: ma quelle autorità non possono concederli che con il dovuto riguardo alle necessità ineluttabili dei pubblici servizi, che devono avere sempre la preferenza.

Invece con queste delegazioni, che non hanno altro limite che il costo dell'opera e che non sono date solamente al Governo, ma che per l'art. 15 sono date anche in mano ai privati, veniamo a mettere i comuni e le provincie in una condizione che può diventare pericolosa al loro fine pubblico; già con altre precedenti si fece largo uso delle delegazioni introdotte in origine in via provvisoria, poi date soltanto a garanzia della Cassa depositi e prestiti e poi di altri enti particolari. Qui le diamo anche ai privati e senza limiti, privando forse i comuni dei mezzi necessari per far fronte ai pubblici servizi.

Se lo Stato sarà il detentore delle delegazioni, con le quali ha creduto di assicurare in ogni evento il suo credito per il contributo nelle spese di bonifica, le quali si vogliono or nuovamente dallo Stato eseguite, esso sarà costretto a non esigerlo quando col farlo fosse per impedire i pubblici servizi dei comuni, delle provincie.

Se le delegazioni saranno in mano di privati, questi non avranno tenerezza di sorta per gli enti locali e vorranno l'indiminuito pagamento delle loro delegazioni: ed in tal caso per non vedere dei comuni andare in rovina, si rinnoverà forse per comuni anche minori, l'esempio che altra volta ha dato lo Stato per i comuni maggiori, d'intervenire col carico del suo bilancio a dar modo agli enti locali di continuare i pubblici servizi. Questa condizione di cose che andiamo a creare mi pare che non garantisca nè il Tesoro, nè gli enti locali, ma

che comprometta invece un grande principio di pubblica amministrazione.

Anche colla legge 24 aprile 1898 fu fatta una ulteriore applicazione delle delegazioni.

Ma almeno questa legge le permise soltanto a favore di una sezione della Cassa dei depositi e prestiti e delle Casse di risparmio ordinarie. Ora la sezione della Cassa depositi e prestiti, operante come Cassa provinciale e comunale, e la Cassa depositi e prestiti ha sulle sovraimposte delegazioni per somme rilevantissime.

Con questo progetto aggiungiamo per somme cospicue altre delegazioni sulle stesse sovraimposte.

È evidente che il giorno in cui tante delegazioni non potessero essere tutte pagate, nel conflitto fra i privati portatori di delegazioni, e che vorranno il pagamento senza riguardo alla sorte dei comuni, e la Cassa depositi e prestiti, non metto dubbio che finirà con l'avere nei pagamenti la precedenza, non di diritto ma di fatto, il privato; e la Cassa depositi e prestiti ritarderà ad incassare i suoi crediti, pur che i pubblici servizi dei comuni siano salvi.

Quindi con la nuova disposizione dell'art. 10 esponiamo anche a pericolo di danno la stessa Cassa di depositi e prestiti.

Vi è in questo articolo 10 un'altra osservazione da fare, sempre in tema di delegazioni.

Qui si dice delegazioni annuali sulle sovraimposte ed altri cespiti diretti. Che cosa sono questi altri cespiti diretti?

Finora non si sono mai consentite le delegazioni che sulle sole sovraimposte.

Nella discussione del progetto, che divenne la legge del 24 aprile 1898, fu nella Camera elettiva rilevato, come si audasse contro la natura intrinseca della sovraimposta col sistema delle delegazioni, e con questa si esponessero i corpi locali ai pericoli di cui ho parlato. Per ovviarvi, almeno in parte, si è introdotto nell'art. 4° della legge 24 aprile 1898 una disposizione, per la quale l'importo delle delegazioni ivi computate non potesse mai eccedere i quattro quinti della sovraimposta liberamente delegabile. Neppure questa limitazione è riprodotta nell'art. 10 che discutiamo: onde per oltre trent'anni anche tutta la possibile sovraimposta comunale, potrebbe rimanere delegata e per spese non deliberate ma imposte

ai comuni senza il loro voto. Eppure in quella legge del 1898 si trattava di concedere le delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti e per un argomento di esclusivo beneficio ultra eccezionale dei soli comuni, come era quello di sollevarli da prestiti che furono detti usuratizi, e che erano almeno assai gravosi da sopportare.

Qui ripeto questo limite dei quattro quinti della sovraimposta non c'è, per cui potrebbe anche per intero essere assorbita la sovraimposta disponibile di queste delegazioni. Quando a modificazione della legge 24 aprile 1898 il Governo ha creduto che si potesse oltrepassare senza danno quel limite nel progetto di legge del 3 dicembre 1898 impose, per condizione, che il comune dimostri col suo bilancio che il dazio consumo offre largo margine e sicuro al comune per soddisfare ai pubblici servizi. Neppure di ciò qui si parla.

È poi nato un dubbio che io credo non sia fondato, cioè che le parole « altri cespiti diretti » autorizzino anche le delegazioni sui canoni di dazio consumo.

Questo non sarà, e che non sia me lo conferma la negativa dell'onor. ministro dei lavori pubblici. Preso atto formalmente di ciò, domando: quali sono questi altri cespiti diretti per i quali sono ammesse le delegazioni?

Non sono di certo cespiti patrimoniali, perchè su quello che è patrimonio del Comune e della Provincia impera il Codice civile; e le cessioni e gli assegni sono dal diritto comune regolati, non sono delegazioni nel senso di cui si parla; per essa non c'è bisogno di una legge che li autorizzi. Dunque questi altri cespiti non possono essere altro che mezzi economici prodotti, qualunque ne sia il nome, da una pubblica imposta.

Con questo articolo 10 per credere di garantire lo Stato e per garantire gli speculatori che diventeranno anche i veri esecutori dei lavori, sia per lo Stato sia per i concessionari, veniamo a mettere Provincie e Comuni in una condizione di cose pericolosissima.

Io non faccio emendamenti perchè sarebbe vano, ma pregherei la Commissione e il Ministero di voler riflettere alle osservazioni da me fatte sull'articolo 10 prima di farlo approvare tale e quale è formulato.

Mi permetto un'ultima avvertenza soltanto.

L'art. 10, dopo avere detto che sui fondi dei proprietari compresi nel perimetro di bonificazione sarà imposta una tassa speciale da riscuotersi dallo Stato con le forme e i privilegi della imposta fondiaria, soggiunge: « questa tassa speciale deve considerarsi come un onere reale gravante sui fondi ».

Si voleva forse riprodurre con questa frase la disposizione dell'art. 15 della legge del 1893, ultimo capoverso?

No, certo. Quell'articolo 15 ha un oggetto diverso e ne posso parlare perchè la disposizione accennata dalla legge del 1893 fu da me proposta quando aveva l'onore di sedere nella Camera elettiva.

Cosa si vuole stabilire con l'accennato capoverso dell'art. 10?

Forse si volle estendere il privilegio che il Codice civile concede ai tributi soltanto per il periodo di 2 anni, ad un tempo ben maggiore? E perchè? Io non capisco altrimenti che cosa si sia inteso di dire con la frase: *che questa tassa costituisca un onere reale sui fondi*, dopo aver detto che essa gode i privilegi della imposta fondiaria.

Forse si volle con quella frase assicurare *i conguagli* che a classificazione compiuta devono aver luogo? Se mai ciò fosse, ben altrimenti bisogna formulare il capoverso e con altre disposizioni completarlo.

Eppure la identica frase è poi ripetuta nell'art. 19.

Prego la Commissione di voler dare qualche spiegazione su ciò e sulla competenza dei reclami circa i perimetri e le classificazioni. Sottometto alla Commissione e al Ministero queste mie osservazioni e domande.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Le considerazioni che fa il senatore Pellegrini sono sempre degne del maggiore riguardo. Ma la questione è che ci troviamo in campi diversi, e che dovremmo ricominciare da capo la discussione già fatta.

Una volta ammesso che il sistema più opportuno, a parer nostro, è quello che è indicato da questo articolo che con questa legge si ripara agli inconvenienti delle leggi precedenti, è naturale che se il senatore Pellegrini crede più opportuna la legge del '93 non ci possiamo trovare d'accordo. Quindi dovrei ri-

petere molte cose che ho già detto parte esuberantemente al Senato.

Solo qui mi pare debito d'aggiungere questo. Ritenuta equa una certa ripartizione, sia dell'ottavo, sia del decimo, sia del sesto (e questo l'abbiamo già discusso e il Senato l'ha approvato, è naturale che qualunque partecipazione, si debba mettere a carico o degli enti locali, o dello Stato, o dei privati, bisogna che si faccia onore al proprio impegno. Si può discutere se debba essere di un terzo, di un ottavo, ma quando si sa che si deve pagare il terzo, il quarto, il decimo, questo deve essere reale. In questi sensi è la modificazione che la legge attuale porta alle leggi precedenti. Prima si trattava di una partecipazione nominale, adesso si tratta di una partecipazione reale. Toglietela questa partecipazione se credete, ma se ci deve essere occorre che sia reale ed effettiva.

Io dovrei ritornare qui a parlare della natura mista di queste opere, della necessità che non si facciano soltanto a spese dello Stato; ma lo Stato che cosa è?

È l'insieme dei contribuenti. Ora credete proprio che i contribuenti delle provincie in cui niente ci è da bonificare debbano essi sostenere l'intera spesa della bonificazione di una qualsiasi provincia? Qualche cosa non si deve pur dare da quella provincia che è immediatamente interessata? Ora tornerei su quello che abbiamo già abbastanza e forse soverchiamente discusso.

Io dico: in questo articolo sono delle regole le quali stabiliscono, che tutti quelli i quali debbano contribuire, a qualunque regione del Regno appartengano, debbono contribuire nella stessa misura, qualunque sia la loro condizione a riguardo della imposta fondiaria.

Il senatore Pellegrini, che è tanto colto ed acuto, converrà che il criterio del limite fondiario è ingiusto per la ripartizione.

E poi bisognerebbe tener presenti tante altre cagioni di eccedenze nella giusta misura della fondiaria.

A me pare che le regole che sono in questo articolo siano eque e bisogni mantenerle. Ma poi, non vede l'onor. senatore Pellegrini che quantunque qui ci troviamo fra partecipanti, non vede quante concessioni fa lo Stato agli enti locali?

Questi sono abilitati a pagare il proprio contributo in 30 anni; si può discutere del più o del meno, ma non è questo un grandissimo vantaggio?

E non creda il senatore Pellegrini che le condizioni fatte dalle leggi precedenti portassero un efficace aiuto ai contribuenti fondiari perchè le dilazioni delle rate erano compensate da altrettanti interessi inclusi nelle annualità di cui egli ha parlato.

E quindi la somma veniva a crescere immensamente ed era tanto che si toglieva alla proprietà fondiaria.

Quindi non credo che quello sia un buon metodo; ma ad ogni modo, ripeto, sopra quei criteri è fondata la legge del 1893; ove sono le annualità per lo Stato e per i privati con tutti i vantaggi e gli inconvenienti.

Il senatore Pellegrini può ritenere che sono dei vantaggi, noi riteniamo che siano inconvenienti.

Quindi a me pare che sia inutile continuare su questa discussione, e noi dobbiamo assolutamente pregare il Senato di lasciar passare l'articolo quale è stato proposto e cogli emendamenti che sono stati introdotti dalla Commissione.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Non è che io non voglia far pagare agli enti locali, posti nel territorio di bonifica, i contributi dovuti. Non mi sono mai sognato di dir questo. Ma non è da confondere la sussistenza di un debito con i mezzi di pagamento: non è che ritenuto il debito si debba venire senz'altro alle delegazioni, senza limite alcuno e senza riguardo di sorta ai pubblici servizi. Altrimenti bisogna venire a questa conseguenza, che ogni qual volta i corpi morali hanno dei debiti, debbano essere rilasciate altrettante delegazioni. Vi sono contro i morosi altri rimedi di legge, come gli stanziamenti ed i mandati d'ufficio. Ma questi sono regolati e temperati dall'autorità tutoria col dovuto riguardo ai servizi pubblici, che incombono anche ai comuni e alle provincie che non pagano i loro debiti.

Non mi fu risposto una parola sulla erogazione necessaria da darsi all'imposta per quel tanto almeno, senza del quale nessuna provin-

cia e nessun comune può adempiere ai suoi fini politico-amministrativi.

Si disse: lo Stato fa dei grandi sacrifici per le bonifiche e noi tentiamo di limitarli con assumere l'incasso dei contributi.

Io non ho mai negato che anche gli enti locali debbano fare dei sacrifici, anzi è giusto che li facciano, perchè si tratta di interessi concomitanti; l'interesse dei proprietari, l'interesse delle provincie e dei comuni, l'interesse dello Stato. Quello che doveva provare l'onorevole relatore, e non mi parve che lo abbia provato, è che le nuove disposizioni dell'art. 10 sulla mancanza di concorso nelle spese e di limite nel carico annuo ragguagliato alla imposta principale, e il metodo delle delegazioni senza freno e misura ed a favore anche di privati, siano disposizioni giuste e conformi ai principi della buona pubblica amministrazione. Io non ho domandato di sostituire al sistema preferito dal Governo e dalla Commissione altro sistema, che io posso ritenere preferibile. Io non credo lodevoli le proposte contenute nell'art. 10, nemmeno partendo dalle premesse della Commissione.

Ma è inutile proseguire nel dibattito.

Io non propongo emendamenti: la Commissione vuole che l'articolo sia votato così come è: quindi io non posso che votar contro.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando a parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni dette dall'onorevole relatore ed avverto il Senato che se questa legge mette a carico dello Stato il 60 per cento e il 40 per cento a carico degli enti interessati e dei proprietari, bisogna che di questo 40 per cento si sia sicuri che lo Stato possa incassare e che non avvenga come è avvenuto nella esecuzione delle leggi esistenti.

Per cui io prego il Senato di accettare l'articolo testè letto dal presidente colle aggiunte fatte dall'Ufficio centrale del Senato. La delegazione è l'unica garanzia che possa avere lo Stato per assicurarsi il 40 per cento, contributo degli interessati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 10 nel testo proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Le somme a disposizione dell'amministrazione, indicate nella tabella IV, accresciute delle economie che si potranno verificare nelle spese prevedute per qualche bonificazione, e degli interessi maturati sul conto corrente di cui all'art. 5, costituiscono un fondo di riserva avente per iscopo:

a) di sopperire a spese maggiori od impreviste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge;

b) di far fronte alle spese di manutenzione, fino a quando siano compiute e consegnate ai consorzi;

c) di provvedere ad eventuali deficienze di fondi che si verificassero per il compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, compresi i lavori di cui al seguente articolo 12, delle paludi Lisimelie, di Mondello, di Napoli, di Policastro, di Rocca Imperiale, della Marina di Catanzaro, dei Regi Lagni, dei laghi Dragone, di Acquafondata, e di Orbetello; dell'Agro Telesino, di Vada e Colle Mezzano, e della Salina e Salinella San Giorgio presso Taranto; ferme rimanendo le disposizioni speciali che regolano ciascuna di dette bonificazioni;

d) di corrispondere ai consorzi l'interesse stabilito dal seguente articolo 13;

e) di pagare il contributo dello Stato alle opere di bonificazione di seconda categoria, giusta l'articolo 22 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

(Approvato).

Art. 12.

I progetti delle opere contemplate nella presente legge debbono inoltre comprendere:

a) i lavori occorrenti per la costruzione delle strade, che saranno riconosciute strettamente necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati. Alla classificazione e manutenzione di esse strade sarà provveduto secondo le norme prescritte nel titolo II della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici;

b) i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei bacini montani e delle dune, purchè siano necessariamente coordinati alle opere di bonificazione;

c) i lavori di arginazione dei corsi d'acqua in pianura e quelli che servono a regolare i torrenti, in quanto siano strettamente necessari per ottenere un risanamento stabile e duraturo delle contrade da bonificarsi, che ricevono danni dai medesimi corsi d'acqua.

Le spese relative a detti lavori sono state previste e fanno parte delle somme indicate nelle unite tabelle I e III.

(Approvato).

Art. 13.

Ove le provincie, i comuni o i consorzi già legalmente costituiti o quelli che si costituiranno fra i proprietari interessati, domandino di eseguire a loro cura opere di bonificazione di prima categoria, sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello del Tesoro, ed udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, di farne la concessione; a condizione che il richiedente dimostri di avere il modo ed i mezzi d'anticiparne tutta la spesa, salvo a riscuotere la quota dello Stato negli esercizi finanziari stabiliti nelle tabelle I e III per l'opera chiesta in concessione.

Lo Stato però corrisponderà l'interesse del 4 per cento sulla somma a suo carico a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori e dei pagamenti effettivamente accertati, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 14.

I progetti di massima ed esecutivi dell'opera da concedersi a termine del precedente art. 13, dovranno essere approvati dal Ministero, sentiti i Consigli superiori dei lavori pubblici e di sanità ed il Consiglio di Stato, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi. La quota dello Stato sarà proporzionata alla spesa prevista nei progetti esecutivi, con l'aggiunta del 12 per cento per spese di studi e compila-

zione di progetti, di amministrazione e di personale, per direzione e sorveglianza; nonché per lavori imprevisi o dipendenti da forza maggiore.

La quota dello Stato, così stabilita, sarà invariabile, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera; e potrà essere vincolata a favore degli Istituti o dei privati, che anticiperanno i fondi per l'esecuzione delle opere.

(Approvato).

#### Art. 15.

Le Casse di risparmio e gl'Istituti che esercitano il credito fondiario, esclusi quelli di emissione, sono autorizzati a far prestiti alle provincie, ai comuni ed ai consorzi degl'interessati per l'esecuzione delle opere di bonificazione, nei limiti che saranno stabiliti mediante modificazioni ai rispettivi statuti e regolamenti, approvate con le norme prescritte nelle leggi 15 luglio 1888, n. 5546 e 22 febbraio 1885, n. 2922.

A garanzia del rimborso dei prestiti fatti al riguardo tanto dalle Casse di risparmio e dagli Istituti che esercitano il credito fondiario, quanto da qualsiasi ente o privato, varranno a favore dei mutuanti tutte le disposizioni dell'art. 10.

Per ogni singola operazione sarà provveduto con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici e del tesoro.

(Approvato).

#### Art. 16.

Una Commissione, presieduta dal prefetto, e composta di un rappresentante della provincia, di due delegati dei comuni interessati, di un delegato del Consiglio provinciale di sanità e di due persone scelte dai proprietari interessati, visiterà i lavori in corso, e invierà ogni anno al ministro dei lavori pubblici una sommaria relazione sul loro avanzamento e sulla loro esecuzione.

Il regolamento determinerà le norme per la elezione e il funzionamento della Commissione.

Con lo stato di previsione il ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento ciascun anno una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno.

(Approvato).

#### Art. 17.

Agli effetti di questa legge una bonificazione si ritiene compiuta quando nel perimetro di essa siano state eseguite le opere secondo i progetti approvati, e i terreni si trovino ridotti in condizione da poter essere coltivati.

Una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici, e composta di un ispettore del Genio civile, dell'ingegnere capo del Genio civile della provincia, in cui si trovano le opere eseguite o la maggior parte di esse, di un delegato del Consiglio provinciale di sanità e di un funzionario del Ministero di agricoltura, industria e commercio, dovrà accertare il compimento della bonificazione, o che sia stata eseguita direttamente dallo Stato, o per concessione da altro Ente.

Lo stesso accertamento avrà luogo per ciascuno dei bacini separati ed indipendenti fra loro, nei quali si potrà dividere l'intero perimetro di una bonificazione, a termini dell'articolo 10.

(Approvato).

#### Art. 18.

Quando una bonificazione, o parte di essa, sarà dichiarata compiuta a termini del precedente articolo 17, e consegnata al Consorzio obbligatorio per la manutenzione, questo dovrà procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica.

In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzio stabilirà, secondo le norme che saranno precisate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori, e rimborsate le somme ai proprietari creditori.

Il contributo dei proprietari è considerato come un onere reale gravante sui fondi.

(Approvato).

#### Art. 19.

Quando le opere di una bonificazione o di uno dei bacini in cui si possa dividere, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 17, sieno prossime al loro compimento, il Ministero dei la-

vori pubblici promuove, anche coattivamente, ove occorra, la costituzione dei consorzi fra i proprietari interessati per la manutenzione e conservazione delle opere eseguite.

Se le opere eseguite stanno entro il perimetro di un consorzio già legalmente costituito, questo funzionerà quale consorzio di manutenzione.

Quando il consorzio si costituisca fra i proprietari di uno dei suddetti bacini parziali, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione, continueranno a pagare quella speciale stabilita a termini del precedente articolo 10 per le opere dell'intera bonificazione.

Ai suddetti consorzi di manutenzione, che sono obbligatori, si estendono le disposizioni degli articoli 25 e 35 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme speciali per la costituzione, organizzazione e funzione dei consorzi stessi.

(Approvato).

#### Art. 20.

Le bonificazioni già concesse ai consorzi in base alle leggi 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893, n. 463, continueranno ad essere regolate dalle leggi stesse e dai rispettivi atti di concessione.

(Approvato).

#### Art. 21.

Compite le bonificazioni, che nelle provincie meridionali sono regolate dalle disposizioni del cessato governo napoletano, si provvederà, a norma del precedente art. 18, alla liquidazione definitiva delle quote di contributo dei proprietari interessati, per quanto riguarda la spesa autorizzata dalla presente legge.

Per le spese fatte anteriormente, cesseranno di aver vigore le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 11 maggio 1855 sulle bonifiche napoletane.

(Approvato).

#### Art. 22.

La spesa che rimane a farsi per compiere i lavori di prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzati dall'art. 3 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853,

continuerà a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente, per effetto dell'art. 20 dello stesso decreto, dai proprietari dei terreni bonificati.

(Approvato).

#### Art. 23.

Il fitto delle erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, il taglio delle piantagioni, il reddito della pesca, gli estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, le multe ed ogni altro provento eventuale, saranno riscossi a favore dello Stato o degli Enti concessionari finchè non sarà compiuta ciascuna bonificazione, e consegnata al Consorzio di manutenzione.

Dal giorno della consegna i suddetti cespiti saranno devoluti al Consorzio stesso.

(Approvato).

#### Art. 24.

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura e l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in base alla rendita netta media dell'ultimo decennio risultante dai contratti esistenti nell'ufficio del registro, ed, in mancanza, la rendita netta sarà ritenuta eguale a sei volte l'imposta principale erariale del fondo occupato o danneggiato, e il capitale valore di esso fondo eguale a 123 volte l'imposta medesima.

In ogni caso, compreso quello di contestazioni giudiziarie, in cui occorresse per le suddette valutazioni l'opera dei periti, questi dovranno essere scelti in un albo speciale che verrà formato, per ogni distretto di Corte d'appello, a mezzo di pubblico concorso, in conformità delle norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. La proposta contenuta in questo articolo 24 o 25 del progetto ministeriale, di determinare per legge in via ingiuntiva all'autorità giudiziaria il criterio per la valutazione del prezzo nella espropriazione e nel compenso dei danni, che occorrono nella esecuzione delle opere di bonifica, mi pare non solo contraria al nostro stato giuridico, ma anche ingiusta per i criteri o le basi di compenso a cui il magistrato dovrebbe attenersi sia per espropriazione, sia per il risarcimento. Si dice che si prenderà per base la rendita media dell'ultimo decennio, ma questa deve essere ritenuta quale risulta dai contratti esistenti nell'ufficio di registro. A parte che gli affitti possono essere stati tenuti e denunciati bassi per rapporti personali fra locatari e conduttori, che non riguardo il vero valore della proprietà; a parte che in piccolissimo numero sono le locazioni registrate, è certo che precisamente nei perimetri da bonificare, nella maggior parte dei casi, si tratta di beni non affittati, ma sono goduti e amministrati direttamente dal proprietario. Dunque spesso inutile, in ogni caso quasi sempre erroneo, il criterio desunto dalle locazioni registrate. Come poi l'articolo dica che da queste si ha per *risultante la rendita* NETTA non arriviamo a comprendere, se non si conserva quella libertà di apprezzare i carichi e le spese incombenti al locatore che rende inutile, se conservata, la tariffa precostituita per conoscere col reddito lordo il valore dei beni.

Ma qui non si arresta il progetto. Esso aggiunge al magistrato che determini il valore ATTUALE dei beni, compreso in esso ogni miglioramento agricolo ed industriale, ogni fabbricato, ogni macchinario, cioè qualunque sia la cultura e l'industria che si esercita sul fondo presa a base l'imposta principale fondiaria.

Ora questi beni furono in generale da lunghi anni retro valutati ai riguardi dell'imposta per la quale sono oggi censiti; ad essi è nei registri censuari attribuito un piccolissimo reddito e pagano di conseguenza una imposta meschinissima.

Dall'epoca remota in cui fu fatto generalmente il censimento ad oggi, l'industria agricola ha molto progredito, e molte nuove costruzioni e lavori furono fatti anche nei peri-

metri relativi alle ordinate bonifiche, richiesti dalla coltura dei fondi. Niente di tutto ciò sarebbe valutato nel prezzo di espropriazione, che basato sull'estimo suppone che il fondo si trovi nelle condizioni in cui era 50 o 60 anni fa e forse più: e suppone che i prezzi delle cose siano ora quali erano al tempo del censimento. Eppure la resistenza che in molti luoghi trova la legge sul ricensimento, e in generale appunto nei luoghi ove per le bonifiche si farebbero le espropriazioni, dipende dall'interesse d'impedire che una imposta di molto maggiore dell'attuale, venga a colpire quei beni in equa proporzione con la loro rendita attuale. Ingiungere ai magistrati come base di compenso per l'espropriazione gli antichi censimenti o l'imposta, trasforma la espropriazione in una vera spogliazione.

Credo di intendere la ragione per cui il Ministero ha proposto e l'Ufficio centrale ha accettato questa disposizione, la quale è assai più grave di quella contenuta nell'ultimo capoverso, ma del pari non accettabile, in cui si parla di una specie di albo dei periti sociali da compilare in seguito a concorso, secondo norme ignote rimesse al regolamento. Tutto in questi due capoversi dell'articolo è ispirato al sospetto nell'opera dei periti, e nei conseguenti giudizi del magistrato coartato dalle perizie.

Io sono perfettamente d'accordo che non di rado, in caso di espropriazione per pubblica utilità, si videro delle valutazioni peritali che più che giudizi *pro veritate* sembrarono delle turpi collusioni.

Io lo posso dichiarare questo motivo movente delle disposizioni che pure contrasto, e qualificarlo francamente perchè non mi sono imposto quei riguardi che i proponenti il disegno di legge dovevano osservare. Sì, purtroppo è vero che vi furono casi per cui invece di attribuire il prezzo vero, adeguato alla cosa che veniva espropriata, la perizia servì di mezzo inonesto per coprire una ingorda speculazione a danno della pubblica amministrazione espropriante.

Capisco che di fronte a certi atti iniqui, tramati all'ombra della legalità, il Ministero, per impedire il loro rinnovarsi, sia ricorso ad un partito di reazione, che, come avviene quasi sempre in tutte le reazioni, anche se determi-



nate da cause impellenti legittime, è eccessivo e fuorvia, e sarebbe di tante altre ingiustizie cagione. Io vorrei che i due capoversi fossero senz'altro soppressi; vorrei che il Ministero confidasse pienamente nella sapienza e rettitudine che guidano quasi generalmente in tutto il nostro paese, la magistratura; la quale, ammaestrata dalla esperienza, e resa meno ingenua, saprà trovare il mezzo per impedire che si ripetano i passati casi, degni di altissimo biasimo, senza bisogno di mutare le norme di legge esistenti. Vorrei che si sopprimesse senz'altro il 2° e 3° paragrafo di quest'articolo 24 anche per la considerazione che se le norme vigenti in tema di espropriazione non difendono a sufficienza contro indegni raggiri e non assicurano i magistrati dalle sorprese architettate contro la buona fede, bisogna riparare al difetto dove questo si troverebbe, cioè nella legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità e modificare. A che provvedere soltanto per le bonifiche, se questi abusi scandalosi, dei quali ho parlato, si possono commettere del pari per altre espropriazioni che interessano pubbliche amministrazioni, come costruzioni di ferrovie o di strade ordinarie, di lavori fluviali o per allargamento di vie nelle città che non possono invocare la legge per Napoli, ecc.?

Se appunto per l'esempio di quanto fu fatto nella legge per Napoli, si volesse pur mantenere un provvedimento speciale per la valutazione dei beni espropriandi o dei danni in questa legge sulle bonifiche, almeno che esso non offenda quelle ragioni di intrinseca giustizia alle quali amo mantenermi devoto costantemente.

Perciò se la Commissione e il Ministero non concordano nella mia opinione, che convenga sopprimere senz'altro il 2° e il 3° paragrafo dell'art. 24, io, in via subordinata a questa prima domanda, mi permetterei di proporre un emendamento alla loro proposta. Se dobbiamo cercare un'arma possibilmente difensiva contro il ripetersi di casi non mai abbastanza biasimati e molto biasimevoli, mutiamo pure le norme ordinarie per la determinazione dei prezzi sui quali le parti non concordino; ma, senza alterare i criteri giuridici per trovare quel giusto prezzo che deve stare *locum rei*, cioè essere il vero equivalente della cosa espropriata o perduta.

Il modo per determinare questo equivalente altrimenti da quello di diritto comune che in alcuni casi ha dato risultati pessimi, ci può essere offerto da un arbitrato di equità, al quale in più casi l'Amministrazione dello Stato anche ora ricorre. Propongo che tale arbitrato *pro bono et aequo*, regolato dal Codice di procedura civile e limitato a determinare la quantità del compenso dovuto, venga affidato a tre persone da nominarsi una dal Governo, nella rappresentanza anche di tutti gli altri cointeressati nell'opera di bonifica, una seconda dal proprietario o dai proprietari espropriandi o danneggiati; ed anche se più fossero i comproprietari, dovranno concordare nella scelta di una sola persona; e la terza nominata dal primo presidente della Corte d'appello territoriale. Dico di Corte d'appello, non perchè io non abbia la massima deferenza anche per i presidenti dei tribunali locali, ma perchè anche la scelta della persona si allarghi in più sereno ambiente, lunge dai contatti locali, che possono ingenerare sospetti, se non dar luogo ad improvvisi atti.

In questo senso subordinato ho già presentato il mio emendamento al banco della Presidenza. L'emendamento non ha bisogno di spiegazione. Neppure in caso di controversie giudiziali si potrà più in questa materia ricorrere alla perizia per determinare il prezzo della espropriazione o l'ammontare del danno da risarcire.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. L'onor. Pellegrini ha detto chiarissimamente la ragione per cui il Ministero ha proposto questo articolo e la Commissione l'ha accettato, di modo che non ripeterò.

Non c'è dubbio che in massima forse sarebbe più opportuno, anche per rispetto della proprietà, di tenere altri metodi, appunto per gli inconvenienti a cui ha accennato il senatore Pellegrini e che la Commissione non ha mancato di rilevare.

Io debbo dire per verità che la base di queste disposizioni eccezionali è nel diritto comune.

Le condizioni fatte dal Codice di procedura civile sono migliorate in questa legge, e quindi deve convenirsi che ci siamo accostati il più possibile al diritto comune.

Dirò inoltre che il Parlamento più volte, per casi speciali, si è attenuto appunto ad un sistema eccezionale, e se vi è caso speciale, in cui sia da consigliare un sistema eccezionale, è proprio questo, dove effettivamente quelli che potrebbero essere danneggiati ipoteticamente, traggono tanto vantaggio dalle bonificazioni.

Però, parendomi che la subordinata proposta del senatore Pellegrini appunto raggiunga i fini della proposta ministeriale e salva alcuni riguardi teorici, io non avrei difficoltà, anche perchè mi sono trovato nella trista condizione di dover combattere molte delle proposte dell'onor. Pellegrini, di pregare il ministro a volere accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del senatore Pellegrini.

Egli propone che al secondo e terzo comma dell'art. 24 si sostituisca il seguente paragrafo:

« In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura e l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in via arbitramentale da tre arbitri nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal possessore o possessori dei fondi, il terzo dal primo presidente della Corte d'appello territoriale. Il presidente stesso nominerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine fissato ».

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Il senatore Pellegrini ha già detto le ragioni, che mossero il Ministero a stabilire l'ultima parte, di cui nel 2° comma dell'art. 24, cioè il principio di evitare le possibili frodi nella valutazione dei fondi da espropriare; ed io non aggiungo altro alle sue parole. Sono molti i casi, nella pratica dell'amministrazione, in cui la frode è evidente. Ma dopo le osservazioni fatte dal relatore, io accetto la subordinata, e prego il Senato di accogliere l'emendamento del senatore Pellegrini.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione e il ministro accettano l'emendamento del senatore Pel-

legrini, di cui ho dato lettura, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora rileggo l'intero art. 24 così modificato

#### Art. 24.

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura e l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in via arbitramentale da tre arbitri nominati uno dal Ministro dei lavori pubblici, uno dal possessore o possessori dei fondi, il terzo dal primo presidente della Corte d'appello territoriale. Il Presidente stesso nominerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine fissato.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 25.

Col regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, le disposizioni del titolo 3°, capo 7°, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, saranno applicate alle opere di bonificazione di prima e seconda categoria eseguite o da eseguirsi, con le modificazioni rese necessarie dalla natura delle opere stesse.

Alle medesime opere di bonificazione saranno pure estese le disposizioni degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 della predetta legge 20 marzo 1865.

(Approvato).

#### Art. 26.

L'appalto delle opere contemplate nella presente legge potrà esser fatto a licitazione privata.

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1899

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Mi pare che questo articolo 26, per il quale l'appalto di tutte le opere qui contemplate, può seguire a licitazione privata esponga a gravi pericoli, ad abusi eccessivi.

In opere di tanta importanza economica, permettere la facoltà di fare licitazione privata contro la legge di contabilità e fuori delle eccezioni in essa stabilita, espone ad enormi pericoli, è fonte di gravi sospetti: può concentrare tutto nelle mani di grandi imprese che s'impongono ad ogni autorità minore, e dalle quali anche le maggiori mal si difendono. Questi grandi speculatori forse potranno esercitare azione funesta nella determinazione dei prezzi dei progetti che poi essi saranno chiamati ad eseguire.

Non pensi il Ministero alle persone dei suoi organi attuali; pensi chi potrebbe un giorno esser chiamato a fare uso eventualmente della pericolosa facoltà. Mi rimetto pienamente al sentimento di giustizia e di politica previdenza e di buona amministrazione che certamente lo anima, perchè abbandoni questo articolo.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io pregherei il mio amico Pellegrini di non insistere, perchè si tratta di lavori speciali, e può essere necessario di prescindere dalla gara pubblica.

Il fondamento di questo è anche nella legge di contabilità generale.

Ma è bene esplicitarlo, come si è esplicitato per altre leggi per cui occorre qualche conoscenza tecnica.

Ora pregherei il Senato, che, trattandosi qui di lavori speciali, non si restringa la facoltà del Governo.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Ben disse l'onor. relatore che si tratta di appalti di opere che rivestono carattere tecnico e speciale; aggiungo che l'articolo prescrive non la trattativa privata ma la licitazione privata, la quale trova la sua base legale nella legge di contabilità dello Stato. Aggiungo poi che sono tali le garanzie che si hanno nei corpi consultivi del Ministero che si può benissimo affidare a chiunque si trovi al Ministero dei lavori pubblici la facoltà che l'articolo con-

cede, poichè oltre del Ministero c'è il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi proposte, metto ai voti l'art. 26.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 27.

L'aumento di valore derivante ai terreni, come esclusiva conseguenza delle opere di bonificazione, non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che la estensione di questi diritti sul maggior prodotto, cagionato ai terreni dalle opere di bonificazione della natura di quelle previste dalla presente legge, risultasse espressamente stabilita in forza dei titoli speciali.

L'ammontare annuale dei diritti di decima od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sarà determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.

(Approvato).

#### Art. 28.

Sono abrogate tutte le disposizioni dei cessati Governi sulle bonificazioni, in quanto siano contrarie alla presente legge.

Sono abrogati altresì l'articolo 8 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642; gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60 e 62 della legge 25 giugno 1882, n. 869; e, salvo l'eccezione fatta nel precedente articolo 20, le leggi 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893, n. 463, in quanto siano contrarie alla presente legge.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Questo articolo 26 contiene una deroga in parte speciale, in parte generale, per il titolo d'incompatibilità, alle leggi vigenti. Quanto alla deroga speciale rapporto alla legge del 1882, parmi non si possa dubitare che, non essendo in questo articolo espressamente abrogato l'art. 56 della legge 1882, tale art. 56 resti in pieno vigore.

Ad esuberanza desidero che mi sia confermato, perchè è mantenuto il sistema delle con-

cessioni; sono mantenuti i prestiti e le garanzie a chi presta i mezzi finanziari per sollecitare le opere di bonificazione. Non deve esservi il minimo dubbio che resta in vigore quell'articolo 56, che dichiara:

« Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto di Consorzi di bonificazione sono registrati col diritto fisso di una lira ». Prego la Commissione e l'onor. ministro dirmi che questo articolo è mantenuto.

Quanto alla deroga alle disposizioni della legge del 1893 in quanto siano contrarie alla legge presente, desidero sapere, perchè non si alimentino vane speranze, se l'art. 11 di quella legge è conservato o resti abolito.

L'articolo dichiara che per le opere di prima categoria che verranno concesse ed iniziate durante il decennio dalla promulgazione di quella legge, sarà a profitto del concessionario aumentato di due decimi il contributo dello Stato. Siccome non c'è alcuna contraddizione logica a questo premio straordinario nel presente disegno di legge, perchè l'aver variato il contributo ordinario del tesoro, non vuol dire che non possa aggiungersi il premio straordinario ai più solleciti, in aumento al sussidio ordinario, perciò solo che il criterio di questo fu variato, così desidero sapere se l'indicato articolo 11 è conservato o se invece si intende che sia abolito come contrario alla disposizione di questo disegno di legge.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. L'art. 56 della legge del 1892 rimane in vigore perchè non è affatto in contraddizione con le disposizioni presenti; quindi tutti gli atti i quali riguardano la contrattazione del prestito ed altro, possono essere registrati con la tassa fissa di una lira; ma l'articolo 11 è in perfetta antinomia con la legge attuale.

Abbiamo discusso due giorni specialmente per questo, perchè è a ciò specialmente dovuto l'accrescimento del contributo dello Stato.

Quel contributo dello Stato che prima era del 50 per cento e con la legge del 1893 poi s'aggiungevano i due decimi, adesso si è portato ai sei decimi.

Mi pare che non ci sia bisogno di alcuna dichiarazione da parte della Commissione, ma l'onor. Pellegrini lo desidera ed io lo faccio.

L'art. 11 viene ad essere implicitamente abrogato dalla legge attuale.

PELLEGRINI. Prendo atto di queste spiegazioni.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo a quanto ha detto il relatore. L'art. 11 della legge del '93 è contrario alla presente legge e non si applicherà che alle bonifiche finora concesse.

L'art. 56 rimane allo stato della legislazione in cui si trova applicato.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Chi approva l'articolo 28, testè letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora ha facoltà di parlare il senatore Scramani-Moretti per lo svolgimento di una sua proposta di un articolo aggiuntivo al presente disegno di legge.

SORMANI-MORETTI. Arrivati a questo punto, alla fine, cioè, della discussione della legge, a me non rimane che fare come i canzonieri antichi e dire: Va, legge, ben ponderata, aspettata e desiderata, e produci quel bene che molti attendono e sollecitano da oltre un anno.

E tanto più questo desiderio può essere oggi opportuno, in quanto sarebbe in vero a desiderare che essa non incontrasse più, per la sua promulgazione, intoppo o incaglio o ritardo altrove.

Ma perchè, appunto, promulgata, possa produrre qualche buon esito, credo sarebbe bene chiarire e mettere ora qui in sodo un punto intorno alle tasse fiscali, per semplificare ed assicurare i calcoli dei consorzi intraprenditori e mutuantici. Nell'accurata relazione della Commissione si osserva come, purtroppo, le leggi ultime, per quanto larghe, non produssero, in alcune provincie d'Italia, quei risultati che si erano sperati e che si aspettavano.

Ma vuolsi avvertire che nelle altre provincie dove qualche utile risultato s'ebbe, esistevano delle consimili disposizioni di legge le quali rimontavano fino dalla fine del secolo XVII, quando la repubblica veneta, nella sua sapienza, aveva appunto imposto i *campatici* o quote obbligatorie di concorso per bonificare i terreni, e quando istituito era colà un magistrato pei

beni inculti, il quale apponeva appunto i *retratti* (che così chiamavansi) da *retrahere terram ab aqua*. Queste disposizioni, risalenti alla fine del 1600, naturalmente hanno prodotto che le popolazioni, oltre al sentire le impellenti necessità locali, rimanessero persuase ed omai tradizionalmente convinte della utilità e bontà di quelle leggi. Fu così che le popolazioni stesse, dal canto loro, fecero ogni sforzo per coadiuvare l'opera del Governo non solo, ma per farsi anche iniziatrici, crearsi e costituirsi esse medesime in consorzi, i quali, nel 1806, furono chiamati *comprensorii* dal Regno italiano.

In questi ultimi tempi però, alcuni degli sforzi di quei consorzi nelle provincie della vasta valle padana, non ebbero l'esito e successo che avevano avuto in precedenza quelli dei loro più anziani, chè, nella sola provincia di Venezia, esistono, da moltissimi anni, 35 consorzi idraulici, ed a decine se ne contano in ognuna delle provincie venete, lombarde ed emiliane. Ma se, negli ultimi anni, malgrado agevolezze e larghezze, i consorzi nuovi o cimentantisi a novella opera, non prosperarono tutti ed incontrarono maggiori spese ottenendo assai minori utili, devesi attribuire ciò alle mutate condizioni dell'agricoltura e particolarmente alle succedentisi e perduranti crisi agrarie causate sia da fallanza di derrate, sia dal rinvilio dei loro prezzi sui mercati mondiali. Tali condizioni inattese e sopravvenute a bonifiche già avviate, avevano alterato talmente i calcoli che alcuni consorzi, i quali si aspettavano e credevano di ottenere largo compenso dai loro sacrifici, si trovarono, negli scorsi ultimi anni, a mal partito. E però, non è da farsi illusione circa le bonifiche non comprese nella prima categoria, da che ben raramente ed in ristrette e speciali condizioni, potranno esse compiersi colle sole forze dei privati proprietari e nell'unico intento di trarre equo lucro dal denaro impiegato per rendere meglio produttivi i terreni coltivabili.

Ora, con molta saviezza la Commissione nostra permanente di finanze, ha, per le bonifiche classificabili in prima categoria, cercato di rendere pratica di fronte al bilancio dello Stato nelle attuali condizioni sue e di assicurare quindi questa legge ed ha, pertanto, ridotto di misura e di entità alcune delle larghezze che

erano state dianzi ideate od anche già concesse.

Difatti, nel mentre erasi, un tempo, ideata la creazione o d'un' apposita sezione della Cassa depositi e prestiti, pel Credito comunale e provinciale, oppure l'erezione anche di un ente nuovo pei consorzi idraulici, il quale negoziasse o fornisse i fondi necessari a questi consorzi in anticipazione dei loro lavori e bonifiche, e, dico in anticipazione, poichè le somme erano già stabilite e poste a carico in parte dello Stato e nell'altra parte degli enti locali, provincie e comuni e dei consorzi stessi dei privati e proprietari interessati alle bonifiche singole; ora, col presente disegno di legge, si pensò meglio di omettere quella nuova speciale istituzione ritenendo sufficiente lo stabilire sia tenuto presso la Cassa depositi e prestiti una specie di conto corrente fruttifero, quasi nota d'avviso e base eventuale di riferimento pel calcolo il quale assicuri la realtà delle cifre e la destinazione delle somme alle diverse imprese, senza confusione tra di esse, nè altri maggiori aggravii sul bilancio dello Stato.

Poi, dopo avere così sostituito quell'ente, non consenti neppure la nostra Commissione venissero invitate, come facevasi dal progetto di legge qui al Senato presentato, le Casse di risparmio a fare esse analoghe operazioni di prestiti per bonifiche alle provincie, ai comuni ed ai consorzi interessati, malgrado qualsiasi disposizione in contrario; ma, prudentemente l'Ufficio centrale volle che le modificazioni alle disposizioni contrarie venissero in precedenza introdotte negli statuti e regolamenti.

È questa pure saviezza, è prudenza, a cui senza esitare fo plauso, ma è nel tempo stesso una minore larghezza consentita.

L'interesse da pagarsi dallo Stato sulle somme da esso lui promesse quando fosservi già dei lavori in corso venne, inoltre poi, ora ridotto dal 5 al 4 per 100. Che se anche questo trovo in armonia al prezzo del denaro oggidì comunemente mutuabile sui mercati, è pur sempre una riduzione ulteriore, la quale va calcolata anch'essa.

Poi nell'art. 13 la nostra Commissione ha messa una cautela maggiore, poichè, nel mentre il progetto ministeriale disponeva si pagassero le quote di concorso od almeno gli interessi

relativi a seconda dell'avanzamento dei lavori, ora, invece, si stabilì dovesse precedere ai pagamenti un collaudo generale dei lavori stessi.

Rendo giustizia anche per questa maggiore cautela. Ma, tutte insieme, queste modificazioni dai primitivi progetti e proposte vogliono dire che si affida e si confida nel credito, che chi vuole l'anticipazione e l'affrettamento di questi lavori di bonifica per l'igiene e per l'interesse economico nazionale confida nell'intervento intermediario di istituti di credito, di banche, di capitalisti che facciano lo sconto delle somme, promesse ed assicurate dal Governo e dagli enti locali e dai consorzi, a lunghe e rateali scadenze.

Ora per ottenere realmente ciò, per potere dare corso a tali anticipazioni bisognerebbe che rimanessero ben determinate e prefisse le somme anche relative ai diritti erariali ed alle tasse speciali da cui quelle operazioni di credito e d'anticipo rimanere possono colpite.

L'art. 56 della legge del 1882, ricordato testè molto a proposito dal senatore Pellegrini, che, come disse il relatore, permane in vigore, accorda già delle esenzioni, poichè esso dice come :

« Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto del consorzio di bonificazione sono registrati col diritto di una lira, e sono soggetti parimenti al diritto di una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse del consorzio ».

Quell'articolo dunque va e sta benissimo. Ma io non so se non vi siano, e temo che vi possano essere, altre tasse, altre imposte, le quali, ad onta delle suaccennate larghezze di quell'art. 56, modifichino ed alterino qualsiasi calcolo che devesi potere prestabilire da chi intenda fare operazioni di mutuo e di anticipazioni a dei consorzi di bonifica.

Il sistema nostro finanziario è talmente complicato; il fisco è fecondo di tali e tante sorprese, ch'io ritengo sarebbe opportuno di mettere, fin d'ora, ogni cosa bene in chiaro.

Il dubbio mio è rinforzato da un articolo che trovo proposto in un precedente disegno di legge ministeriale circa ad identico argomento.

Nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati il 7 dicembre 1896 dal ministro del tesoro in uno col presidente del Consiglio e ministro per l'interno d'allora, per la istitu-

zione di quella Cassa di credito comunale e provinciale la quale contemplava anche questi consorzi idraulici e di bonifica, era proposto ad un art. 8 che :

« Nessuna tassa dovrà essere pagata all'erario sulle operazioni di prestito fatte in conformità della presente legge se a favore dei consorzi di bonifiche ».

Ora, io crederei molto savio ed opportuno riprodurre qui una consimile disposizione.

Per facilitare tutte le operazioni di credito indispensabili a favorire l'esecuzione di questa legge nel più breve tempo possibile, ritengo sarebbe bene e cosa pratica determinare, con esattezza, gli estremi entro i quali vuolsi procedere ai necessari computi. E però, nel pregare l'on. ministro del tesoro di chiarire se e quali altre tasse possano essere comprese oltre quelle indicate dall'art. 56, chiederei a lui stesso di vedere se non convenisse, ripigliando il concetto e la proposta di antecessori suoi, inserire qui, siccome articolo 29, una precisa disposizione la quale dicesse: « Oltre il diritto stabilito dall'art. 56, della legge 25 giugno, N. 869, nessuna tassa dovrà essere pagata all'erario sulle operazioni di prestito fatte in conformità della presente legge a favore dei consorzi di bonifiche ». Chè, nel caso in cui egli in tale idea consentisse, potrebbe essere inserito come emendamento e prendere posto nella legge in luogo dell'articolo 29, il quale riu-scirebbe il penultimo della legge stessa.

Parmi superfluo fare considerare all'on. ministro come il soprataffare quelle operazioni di anticipazioni e di credito non sia logico in quantochè si viene dagli istituti o scontisti, quali essi siano, ad anticipare, in favore ed a pro del Governo, somme che il Governo stesso promette, garantisce, ma non darà se non a rate in un lungo periodo di persino 25 anni, di, cioè, un quarto di secolo, e che mediante, quelle anticipazioni si offre modo, nonchè al paese, al Governo medesimo di fruire i vantaggi igienici ed economici delle bonifiche, molto ma molto tempo prima dell'epoca preventivata e di potere più presto, adunque, risanare vaste plaghe insalubri ed ottenere dei prodotti da terreni di nessuno o poco reddito, consentendo, pertanto all'erario di avere, per le tasse e per la maggiore ricchezza ottenuta, dei proventi più solleciti e maggiori di quelli già previsti e computati.

In ogni caso domanderei, siccome cosa conveniente e pratica e quindi efficace in affari finanziari, fossero ben precisate e fatte evidenti le disposizioni tutte esistenti in ordine alle tasse ed ai diritti fiscali, poichè gli istituti che intendessero favorire le opere di bonifica con delle operazioni di credito, di sconto o di anticipazioni, sappiano, con sicurezza, quali conteggi devono fare per arrivare sino a quella misura d'esigenze e di debiti compensi che riesca, con equità di ragione, conveniente per gli uni e per gli altri dei contraenti nonchè per il Governo stesso.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. L'on. Sormani-Moretti ha cominciato il suo discorso molto genialmente; mi auguro che lo finisca in un modo egualmente geniale, accogliendo la preghiera che gli rivolgo di non insistere nella proposta alla quale egli ha accennato.

Egli si mostrò, ed a ragione, molto sollecito di questa legge. Ha enumerato tutti i vantaggi che questa legge reca, tutti i miglioramenti che l'Ufficio centrale vi introdusse e mercè i quali le rese più facile il cammino in tutte le vicende del Parlamento.

Già molto dunque si è ottenuto, e l'onorevole mio amico sa che alle volte il cercare il troppo può compromettere il molto che già si è conseguito.

Egli mi domanda anzitutto una dichiarazione: Che cosa significa, egli dice, l'articolo oggi in vigore?

Significa quello che ha significato finora.

Quali altre tasse si debbono pagare? Egli mi domanda.

Io non sono in grado di dirlo in questo momento e non lo direi per tema di essere impreciso, incompleto. La questione rimane al punto in cui oggi è; cioè secondo le disposizioni attualmente in vigore.

Noi non domandiamo di fare in senso fiscale reazione alcuna allo stato presente delle cose; ma io prego l'onor. senatore di non chiedere e pregherei il Senato di non consentire disposizioni, le quali allargassero il presente stato delle cose.

La Commissione del Senato, lo ripeto, ebbe un grande merito, quello di conciliare gli inte-

ressi economici con le eque ragioni fiscali. Non uscite da questo terreno, nel quale il Senato è rimasto con tanta prudenza ed utilità per questa legge.

Chiederà il senatore Sormani-Moretti: che pericolo vedete voi nella mia proposta, la quale tanto armonizza cogli intenti di questa legge, propri così dello Stato, come del Governo? Il pericolo è questo, che nelle materie finanziarie, più che in qualsiasi altra, i precedenti sono pericolosi.

Se oggi introduciamo in questa legge una disposizione siffatta, non so prevedere in quante altre leggi essa potrebbe apparire.

Lo sa il senatore Sormani-Moretti, vi fu un tempo, nel quale la legislazione italiana si mostrò molto larga rispetto alle esenzioni della tassa di registro e bollo. Si giunse a tal segno, che una volta un ministro delle finanze, parmi il Magliani, dovette portare alla Camera un lungo elenco, dal quale appariva che quasi quasi si dovevano cercare i casi non contemplati nelle eccezioni.

E le tasse di registro e di bollo segnavano un notevolissimo regresso.

Da allora in poi, si stabilì di procedere con assoluto rigore rispetto all'introduzione di nuove esenzioni nelle leggi del registro e del bollo.

Prego ancora il senatore Sormani-Moretti di fare una altra considerazione.

Convieni ai corpi legislativi, mentre tanto occorre rinforzare le istituzioni finanziarie, conviene ad essi farsi iniziatori vuoi di nuove spese, vuoi di diminuzioni di tasse?

Non vado oltre in questo argomento, e prego il senatore Sormani-Moretti di non volere indebolire la difesa della finanza, alla quale ho udito oggi stesso fare appello da un egregio senatore e che di certo è nei propositi del Senato.

Egli sa meglio di me che la difesa della finanza giova assai agli interessi importantissimi in nome dei quali egli ha parlato; giova ai proprietari, giova a quel movimento di operosità, a quel risorgimento economico, agrario e industriale, che è tanto nei desideri suoi, nei desideri del parlamento e del Governo (*Bene!*)

Io vorrei che egli accedesse a questa mia preghiera, e non insistesse nella sua proposta. (*Bene!*)

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1899

SORMANI-MORETTI. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. Dopo le parole del ministro, io accedere naturalmente devo al desiderio suo che, per non alterare con eccezioni incidentali la compagine delle leggi fiscali ed i preveduti proventi, non insista ora nel proporre l'accennato articolo in aggiunta alla discussa legge. Non invio dunque neppure alla Presidenza il da me annunciato emendamento.

Auguro però, nel tempo stesso, per l'avvenire, che, con disposizioni generali e riordinatrici, le quali auguro pure egli stesso e il suo collega delle finanze possano escogitare e combinare, si arrivi a provvedere di guisa che gli interessi del fisco abbiano a concordare e ad armonizzare completamente con quelli economici del paese, facilitando, anzichè incagliando gli affari e l'operosità, donde derivare può soltanto un maggiore reddito eziandio per il pubblico erario.

Tale desiderio è tanto generale e sentito che egli stesso ed i suoi colleghi del Gabinetto devono convenire sia davvero opportuno, nonchè lecito, formulare od esprimere.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ringrazio vivamente l'onor. senatore Sormani, e mi associo al desiderio suo, augurandomi che prossimamente si possa tradurre in fatti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Allora, avendo il senatore Sormani-Moretti receduto dalla sua proposta, do lettura dell'articolo 29, ultimo del progetto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in un testo unico tutte le disposizioni di legge,

che restano in vigore in materia di bonificazione.

(Approvato).

Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (2).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 (N. 64);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 42);

Autorizzazione della spesa di L. 249,628.82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli (N. 66);

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia. (N. 3).

La seduta è sciolta. (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 12 giugno 1899 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche